Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.	In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1 2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24), in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 2 febbraio 1952
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1952
Registro n. 63 Presidenza, foglio n. 340

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare

MEDAGLIA D'ORO

TANDURA Luigino fu Alessandro e di Pellerle Emma da Vittorio Veneto, classe 1921, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane combattente della lotta di liberazione, animato per suo sentimento e per tradizione familiare da vivo amore di Patria, si distingueva ripetutamente per fermo coraggio e per slancio generoso. Ancora febbricitante per ferita riportata in combattimento, chiedeva di partecipare ad una ardita impresa. Riuscita l'azione, si attardava coscientemente per coprire la ritirata dei suoi. Ferito ad una gamba continuava a combattere e, sollecitato a porsi in salvo, rifiutava di farlo. Rimasto solo, ferito una seconda ed una terza volta, teneva eroicamente il posto da lui scelto sino a che si abbatteva esanime sull'arma, ormai vuota. — Zona del Collio (Gorizia), 28 giugno 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

FISSORE Carlo fu Giovanni da Brunico (Trento), classe 1911, sottotenente medico, partigiano combattente (*alla memoria*). — Combattente della lotta partigiana già distinto per numerose azioni di guerra, impegnandosi contro un nemico superiore per numero e per mezzi e seriamente ferito rifiutò soccorso e continuò a combattere per coprire la ritirata dei suoi. Nuovamente colpito cadde da prode sul terreno della lotta. — Busca (Cuneo), 10 luglio 1944.

CAMPOSARAGNA Giovanni di Stefano e di Crincinelli Dorina da Vado Ligure (Savona), classe 1916, 2° capo marina, partigiano combattente (*alla memoria*). — Viste, in combattimento, incerte le sorti della lotta, ritornava nella mischia benchè ferito e, segnando il cammino con il proprio sangue, riusciva a portare i suoi uomini alla conquista della posizione contesa, cadendo da prode, fronte al nemico. — Zona delle Langhe, 3 marzo 1945.

PIAZZA Sergio fu Vincenzo e fu Beer Livia da Torino, classe 1916, sottotenente di artiglieria, partigiano combattente, (*alla memoria*). — Combattente della lotta di liberazione, già segnalatosi per coraggiosa e redditizia attività organizzativa, si distingueva brillantemente nelle formazioni partigiane di montagna per capacità di capo e di animatore e per coraggio di combattente. Nel corso di una esplorazione, effettuata nella zona di Forno, attaccava da solo ed arditamente, a colpi di bombe a mano, una autoblinda nemica. Ferito continuava a far fuoco sino a che veniva sopraffatto e catturato. Sottoposto a dure sevizie nulla rivelava. Condannato alla fucilazione, cadeva da forte nel nome d'Italia. — Zona del Canavese (Torino), settembre 1943-29 agosto 1944.

SOLLAZZO Carmine di Emilio da Pisa, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane combattente della lotta di liberazione, ripetutamente distintosi in numerosi combattimenti, essendo stata la sua formazione assalita da preponderanti forze tedesche in ritirata, con opportune disposizioni e con l'esempio personale animava la resistenza dei suoi. Fattasi la situazione particolarmente dura non esitava a fronteggiare il nemico avanzante, cadendo da prode sul campo per assicurare la salvezza dei suoi uomini — Zona di Santhia (Vercelli), 30 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

HANDEN Robert di Francesco da Parigi, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane partigiano combatteva in Italia la lotta per la libertà, segnalandosi più volte per coraggioso comportamento. Particolarmente si distingueva nel duro combattimento di Monte Cuoio quando, malamente armato, si slanciava arditamente contro il soverchiante nemico, incitando i compagni alla lotta e cadendo da forte sul campo. — Zona di Monticiano (Siena), 11 marzo 1944.

(5862)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4417.

Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle finanze, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

21 giugno 1946, n. 11 Condono di pene pecuniarie per violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro.

27 giugno 1946, n. 24 Condono di sopratasse e spese pecuniarie in materia tributaria.

5 agosto 1946, n. 43 Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

27 giugno 1946, n. 61 Proroga dell'addizionale sui tessili di cui al decreto-legge luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 530.

27 giugno 1946, n. 63 Agevolazioni fiscali per le operazioni della Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

25 giugno 1946, n. 77 Agevolazioni fiscali a favore dell'industria delle costruzioni navali.

27 giugno 1946, n. 87 Variazioni al minimo imponibile e riduzione delle aliquote per l'imposta complementare progressiva sul reddito e per i redditi di lavoro soggetti alla imposta di ricchezza mobile nella categoria C-2.

27 giugno 1946, n. 97 Modificazioni all'aliquota dell'imposta di famiglia.

27 giugno 1946, n. 100 Approvazione della convenzione con il R.A.C.I per la riscossione dell'addizionale alle tasse automobilistiche istituita con l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100.

30 agosto 1946, n. 103 Modificazione all'art. 46, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, relativo all'inquadramento, nel sistema tributario, dell'avocazione dei profitti di regime.

23 agosto 1946, n. 110 Modificazioni delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

27 giugno 1946, n. 122 Modificazioni alla legge sul lotto pubblico.

23 agosto 1946, n. 145 Sanzioni in materia d'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

23 agosto 1946, n. 148 Avanzamento dei militari di truppa della Guardia di finanza.

5 settembre 1946, n. 150 Adeguamento delle aliquote massime d'imposta camerale stabilita dal regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418.

14 ottobre 1946, n. 205 Aumento dell'imposta di consumo sul caffè.

14 ottobre 1946, n. 206 Istituzione a favore dell'Erario di una imposta di consumo sul cacao e sul burro di cacao ed aumento dei dazi di importazione su altri generi coloniali.

21 ottobre 1946, n. 236 Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

31 ottobre 1946, n. 382 Norme transitorie per l'applicazione dell'imposta ordinaria sul patrimonio nel triennio 1947-49.

13 novembre 1946, n. 391 Disposizioni riguardanti i tributi locali.

19 novembre 1946, n. 392 Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime.

31 ottobre 1946, n. 460 Autorizzazione alla effettuazione della lotteria « Italia » a beneficio dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), della Croce Rossa Italiana e dell'Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

22 novembre 1946, n. 462 Proroga di termini in materia di imposte dirette.

27 dicembre 1946, n. 469 Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

16 novembre 1946, n. 476 Proroga di termini in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

31 ottobre 1946, n. 480 Proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

29 dicembre 1946, n. 576 Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra.

22 dicembre 1946, n. 588 Proroga delle agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di società.

13 novembre 1946, n. 608 Termine per la costituzione provvisoria dei Consigli tributari.

13 dicembre 1946, n. 624 Temporanee modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

13 dicembre 1946, n. 654 - Modificazioni alle norme sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

3 dicembre 1946, n. 669 Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno.

7 gennaio 1947, n. 20 Proroga, fino al 31 dicembre 1947, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette, cessati di carica col 31 dicembre 1942.

21 gennaio 1947, n. 36 - Anzianità da attribuire ai sottotenenti in servizio permanente effettivo del corso « Ala » dell'Accademia della guardia di finanza.

21 gennaio 1947, n. 37 Riammissione in servizio permanente di sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati o trattenuti in servizio.

1° febbraio 1947, n. 38 Modificazioni provvisorie alle norme sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

1° febbraio 1947, n. 72 Proroga di temporanee disposizioni sull'avanzamento dei sottufficiali della Guardia di finanza.

7 gennaio 1947, n. 83 Norme in materia di riscossione delle imposte dirette.

21 marzo 1947, n. 116 Modificazioni al regime fiscale degli spiriti.

31 gennaio 1947 n. 135 Passaggio al Comune, alla cessazione dell'appalto, del personale dell'appaltatore delle imposte di consumo e tasse affini.

29 marzo 1947, n. 142 Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

29 marzo 1947, n. 143 Istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

1° aprile 1947, n. 154 Ripristino della sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari.

11 aprile 1947, n. 190 Proroga dei termini di prescrizione e decadenza nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte dirette.

11 aprile 1947, n. 226 Modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica e del gas.

11 aprile 1947, n. 227 Modificazione del diritto di magazzinaggio per le merci depositate nei magazzini doganali.

11 aprile 1947, n. 233 Aumento del diritto doganale di statistica.

11 aprile 1947, n. 242 Provvedimenti in materia di tasse da bollo.

5 maggio 1947, n. 278 Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

13 febbraio 1947, n. 280 Garanzia statale sul prestito per l'acquisto negli Stati Uniti di tabacchi greggi.

29 aprile 1947, n. 317 Convalida dell'istituzione di una imposta sul legname trasferito dalla Valle d'Aosta ad altre provincie e cessazione della sua applicazione.

18 maggio 1947 n. 449 Concessione di una indennità al personale provinciale delle imposte dirette.

15 aprile 1947, n. 458 Revisione delle sopratasse venatorie.

18 maggio 1947, n. 482 Abbuono del canone e sopracanone arretrati, dovuti dai rivenditori di generi di monopolio, a termini del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, articoli 76 e 77.

13 maggio 1947, n. 492 Agevolazioni fiscali per la registrazione e trascrizione dell'atto di cessione della ferrovia Adria-Ariano Polesine.

24 maggio 1947, n. 589 Istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni a carattere voluttuario.

11 maggio 1947, n. 600 Costituzione di una Commissione per l'accertamento della proprietà immobiliare dello Stato.

30 maggio 1947, n. 604 Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.

30 giugno 1947, n. 609 Imposta in surrogazione del bollo e del registro.

2 luglio 1947, n. 683 Garanzie per la riscossione dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra e dei relativi profitti avocabili, nonchè dei profitti eccezionali di contingenza.

2 agosto 1947, n. 842 Modificazione degli articoli 7 e 8 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806.

5 settembre 1947, n. 904 Regolazione dei rapporti tra Comuni e appaltatori delle imposte di consumo in dipendenza degli aumenti di retribuzioni concessi al personale.

1° settembre 1947, n. 939 Sospensione dell'istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni voluttuarie.

27 agosto 1947, n. 1034 Aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo ed ambulante o girovago applicate dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

3 settembre 1947 n. 1035 Indennità fissa per alcuni servizi delle imposte di fabbricazione ed elevazione del diritto suppletivo per analisi delle merci da eseguirsi d'urgenza.

20 agosto 1947, n. 1039 Agevolazioni fiscali per la costruzione della ferrovia Circumflegrea concessa alla industria privata.

14 ottobre 1947, n. 1100 Modificazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli spiriti.

5 ottobre 1947, n. 1106 Modificazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° febbraio 1947, n. 38, che apporta modificazioni provvisorie alle norme sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

18 settembre 1947, n. 1119 Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 4 dicembre 1944, n. 400, per la estensione agli ufficiali della Guardia di finanza della speciale indennità giornaliera di polizia tributaria concessa ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo e soppressione della indennità straordinaria di polizia tributaria spettante agli ufficiali stessi.

5 agosto 1947, n. 1120 Disposizioni per l'effettuazione della « Lotteria ippica » di Merano.

11 ottobre 1947, n. 1131 Disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio.

14 ottobre 1947, n. 1150 Decorrenza delle norme per il trattamento tributario dei redditi di categoria C-2 stabilite dal decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892.

5 settembre 1947, n. 1173 Modificazioni dell'imposta di negoziazione.

5 ottobre 1947, n. 1176 Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

5 ottobre 1947, n. 1208 Aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie.

5 ottobre 1947, n. 1209 Norme integrative per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria.

22 settembre 1947, n. 1231 Aumenti alle vigenti tasse relative ai Conservatori di musica, alle Accademie di belle arti, ai Licei artistici governativi e nuove norme sugli esoneri dalle tasse stesse.

5 ottobre 1947 n. 1233 Norme integrative per la gestione delle esattorie vacanti.

9 ottobre 1947, n. 1279 Modificazioni alle norme relative alla liquidazione delle retribuzioni in favore degli incaricati di operazioni demaniali.

14 ottobre 1947, n. 1280 Proroga delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 111, sull'adeguamento dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

25 novembre 1947, n. 1283 Istituzione di un'addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata.

25 novembre 1947, n. 1284 Determinazione dell'aliquota della sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari.

25 novembre 1947, n. 1285 Modificazione del regime fiscale degli oli minerali.

25 novembre 1947, n. 1286 Modificazione al regime fiscale dello zucchero destinato alla fabbricazione di liquori e dolciumi, nonchè al regime fiscale sugli altri prodotti zuccherini.

24 settembre 1947, n. 1301 Abrogazione delle disposizioni concernenti le concessioni di agevolazioni fiscali, di premi di acquisto e di esercizio, di contributi, per l'autotrazione a gassogeno.

26 ottobre 1947, n. 1321 Estensione ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

26 ottobre 1947, n. 1322 Modificazioni al sistema di pagamento delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio.

28 novembre 1947, n. 1332 Agevolazioni in materia di imposte di ricchezza mobile e di imposte ipotecarie per la emissione di obbligazioni delle società azionarie.

11 novembre 1947, n. 1337 Esenzione dalla tassa di registro per gli acquisti di navi all'estero.

7 novembre 1947, n. 1368 Modificazioni dell'art. 26 del testo della legge allegata al decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, sulle tasse in surrogazione del bollo e del registro (Tassa sulle convenzioni e anticipazioni contro deposito di pegno).

18 settembre 1947, n. 1385 Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni e i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

17 dicembre 1947, n. 1444 Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione e la riscossione dei diritti doganali e delle imposte dirette.

4 novembre 1947, n. 1456 Proroga di agevolazioni tributarie e fiscali a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

7 novembre 1947, n. 1457 Estensione agli ufficiali in posizione ausiliaria della Guardia di finanza del trattamento previsto per gli ufficiali dell'Esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo.

23 dicembre 1947, n. 1464 Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.

14 ottobre 1947, n. 1472 Modificazioni alla legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie.

29 settembre 1947, n. 1478 Esenzione fiscale all'Istituto svizzero di Roma.

15 dicembre 1947, n. 1511 Misura dei compensi dovuti agli scopritori di infrazioni valutarie.

31 dicembre 1947, n. 1541 Determinazione della misura del diritto erariale sull'alcool proveniente dal sorgo.

5 ottobre 1947, n. 1557 Sistemazione dell'organico del Corpo della guardia di finanza.

7 novembre 1947, n. 1559 Disposizioni penali in materia fiscale.

13 dicembre 1947, n. 1561 Estensione ai militari del Corpo della guardia di finanza, delle indennità di alloggio e vestiario previste a favore del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

24 ottobre 1947, n. 1564 Modificazione all'art. 13 del regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, relativo alla esenzione venticinquennale dall'imposta e sovrimposta sui fabbricati. (Piano regolatore di Roma).

29 settembre 1947, n. 1588 Sistemazione giuridica dei beni immobili acquistati per conto e nell'interesse della « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » già Fondazione della gioventù italiana del littorio all'estero.

26 ottobre 1947, n. 1589 Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate dall'estero per scopi non commerciali.

18 settembre 1947, n. 1612 Approvazione della convenzione per l'esercizio delle Terme demaniali di Chianciano.

19 dicembre 1947, n. 1614 Modificazione del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

26 ottobre 1947, n. 1639 Aumento delle indennità per maneggio di danaro ai contabili doganali.

16 dicembre 1947, n. 1652 Riduzione dal 50 al 20 per cento della quota percentuale del provento lordo del monopolio del sale commestibile per l'esercizio 1947-48.

31 dicembre 1947, n. 1726 Proroga al 30 giugno 1948 della disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 566, concernente temporanea deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

10 dicembre 1947, n. 1741 Modificazioni alle leggi sul lotto pubblico e miglioramenti economici al personale del lotto.

31 dicembre 1947, n. 1773 Adozione di un nuovo tipo di contrassegni di Stato per la identificazione dei recipienti contenenti liquori.

17 dicembre 1947, n. 1800 Concessione di una indennità per prestazioni del personale di ruolo e non di ruolo delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

31 dicembre 1947, n. 1805 Rimborso dei diritti doganali indebitamente riscossi su merci fornite all'Italia dall'U.N.R.R.A.

18 gennaio 1948, n. 3 Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse.

18 gennaio 1948, n. 4 Istituzione di un soprapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo e trattenimento a favore del soccorso invernale e della riqualificazione dei disoccupati.

20 gennaio 1948, n. 11 Spostamento di alcuni termini riguardanti l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

11 gennaio 1948, n. 64 Assegnazione di funzioni speciali ad uno dei due generali di divisione della Guardia di finanza attualmente in servizio.

11 gennaio 1948, n. 72 Modificazioni alla legge riguardante le tasse sulle carte da giuoco.

26 gennaio 1948, n. 79 Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore degli opifici, già ammessi a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimasti inattivi per causa dipendente dalla guerra.

26 gennaio 1948, n. 80 Modificazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665, riguardante la gestione delle Terme demaniali di Castrocaro.

30 gennaio 1948, n. 86 Facoltà agli appaltatori delle imposte di consumo di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

26 febbraio 1948, n. 107 Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

18 febbraio 1948, n. 139 Concessione di un mutuo all'Istituto Poligrafico dello Stato da parte della Cassa depositi e prestiti.

21 febbraio 1948, n. 204 Proroga dei privilegi fiscali a favore degli esattori delle imposte dirette e proroga delle patenti di collettore e di ufficiale esattoriale rilasciate ai sensi della legge di guerra.

17 febbraio 1948, n. 215 Ripristino del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

26 febbraio 1948, n. 230 Trattamento economico per i servizi d'istituto resi fuori del proprio ufficio dal personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

26 febbraio 1948, n. 231 Premio di arruolamento nel Corpo della guardia di finanza.

9 marzo 1948, n. 258 Nuove provvidenze economiche a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

12 marzo 1948, n. 259 Agevolazioni fiscali per lo zucchero assegnato extra tessera ai bieticultori ed agli addetti agli zuccherifici.

6 aprile 1948, n. 273 Restituzione dei diritti sui prodotti di cotone in esportazione.

1° aprile 1948, n. 300 Unificazione dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sulle retribuzioni dei prestatori d'opera.

26 febbraio 1948, n. 314 Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania e Lucca.

12 marzo 1948, n. 318 Proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, stabiliti nei confronti nell'Amministrazione dello Stato, per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio.

12 marzo 1948, n. 326 Norme integrative e transitorie in materia di imposta di negoziazione e di sovrimposta di negoziazione.

7 marzo 1948, n. 342 Proroga al 30 giugno 1948 delle disposizioni contenute nell'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902, recante norme transitorie per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dal regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, a quella normale, e adeguamento dei limiti di somma stabiliti in ordinamenti contabili.

12 marzo 1948, n. 360 Sospensione dell'applicazione del decreto legislativo 24 maggio 1917, n. 589, concernente l'istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni voluttuarie.

9 marzo 1948, n. 408 Costituzione di una Commissione doganale-ferroviaria per la risoluzione delle controversie relative ai trasporti di merci vincolate a dogana.

9 marzo 1948, n. 443 Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato.

9 marzo 1948, n. 451 Indennità per i militari della Guardia di finanza in servizio al confine alpestre, in zone malariche o nel contingente del ramo mare.

11 aprile 1948, n. 462 Limiti di applicazione della franchigia doganale prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1589.

7 maggio 1948, n. 464 Ripristino di una imposta di fabbricazione sul benzolo.

20 marzo 1948, n. 478 Agevolazioni nell'esame e nella definizione delle domande di pensione o di assegno di guerra.

8 aprile 1948, n. 514 Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie.

17 marzo 1948, n. 558 Aumento del contributo statale a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento dei Parchi nazionali d'Abruzzo e dello Stelvio.

7 maggio 1948, n. 572 Modificazioni alle vigenti disposizioni in materia di pensioni straordinarie e di assegni di ricompensa nazionale.

2 aprile 1948, n. 607 Modificazioni dei diritti di saggi e verificazioni facoltative di cui agli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

16 aprile 1948, n. 652 Aumento della tassa d'ingresso alla Grotta Azzurra di Capri e nuova ripartizione della tassa stessa.

13 febbraio 1948, n. 673 Aumento della paga degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza ed equiparati degli altri Corpi dello Stato militarmente organizzati.

3 maggio 1948, n. 691 Modificazioni al regime fiscale del cacao, dei prodotti fabbricati con impiego di alcoli tassabili, nonchè al repertorio doganale ed alla tariffa generale dei dazi doganali per metterli in relazione al regime fiscale degli zuccheri e degli alcoli.

7 maggio 1948, n. 703 Proroga dei termini previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 29 giugno 1947 e dall'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1947, numero 1337, relativi all'esenzione dalla imposta generale sulla entrata e dalla tassa di registro per gli acquisti di navi all'estero.

7 maggio 1948, n. 717 Modificazioni alle leggi sul lotto pubblico e miglioramenti economici al personale del lotto.

3 maggio 1948, n. 724 Soppressione dell'aggio di vendita ai ricevitori dei monopoli di Stato.

3 maggio 1948, n. 725 Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

7 maggio 1948, n. 726 Inasprimento delle pene, prevedute dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, a tutela del Monopolio dei tabacchi.

23 aprile 1948, n. 766 Variante al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, circa l'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni sprovviste di alloggi demaniali gratuiti.

3 maggio 1948, n. 768 Disposizioni riguardanti la tassa ettariale sulle riserve aperte di caccia.

7 maggio 1948, n. 771 Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401

6 aprile 1948, n. 773 Agevolazioni fiscali a favore degli Istituti autonomi per le case popolari.

3 maggio 1948, n. 797 Modificazioni delle voci 550 e 551 della tariffa generale dei dazi doganali e dei relativi rimandi del repertorio per la sua applicazione.

3 maggio 1948, n. 800 Esoneri tributari per le merci perdute per causa di guerra e per inadempimento di condizioni e formalità, la cui documentazione sia rimasta distrutta per causa di guerra.

3 maggio 1948, n. 801 Provvedimenti vari in materia di tasse di bollo.

3 maggio 1948, n. 807 Autorizzazione della spesa di lire 37.500.000 per la sottoscrizione della quota spettante allo Stato nell'aumento di capitale dell'Azienda tabacchi italiani

13 aprile 1948, n. 819 Concessione a favore degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza di una indennità supplementare giornaliera di polizia tributaria.

24 aprile 1948, n. 820 Proroga al 31 dicembre 1948 del nuovo sistema di pagamento delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1322.

3 maggio 1948, n. 841 Abolizione del diritto erariale sul mercurio.

3 maggio 1948, n. 842 Modificazione della misura delle somme dovute dai privati per i servizi delle imposte di fabbricazione eseguiti nel loro interesse.

3 maggio 1948, n. 843 Estensione della concessione della franchigia dai dazi doganali ai materiali ricuperati dai piroscafi affondati in mare aperto a grande profondità, anche ad altre ditte diverse dalla Società ricuperi marittimi.

3 maggio 1948, n. 844 Limite di età per il collocamento a riposo degli avvocati dello Stato.

3 maggio 1948, n. 937 Ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea.

7 maggio 1948, n. 939 Limite di età del tenente o sottotenente maestro direttore di banda e dei tenenti o sottotenenti maestri di scherma del Corpo della guardia di finanza.

7 maggio 1948, n. 1040 Approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

7 maggio 1948, n. 1057 Agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di società e norme per la registrazione degli aumenti di capitali derivanti da rivalutazione monetaria.

7 maggio 1948, n. 1058 Nuove norme in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli.

7 maggio 1948, n. 1121 Proroga di norme relative alle esenzioni fiscali in favore dell'industria delle costruzioni navali.

7 maggio 1948, n. 1353 Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero delle finanze con l'Ente nazionale risi, intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1952.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della XXVI Biennale internazionale d'arte di Venezia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 23 febbraio 1952, n. 223, col quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della XXVI Biennale internazionale d'arte di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo del valore di L. 25, celebrativo della XXVI Biennale internazionale d'arte di Venezia, è stampato in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 27 x 21.

La filigrana in chiaro è costituita dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

La vignetta racchiude in una cornicetta lineare, su fondo a mezza tinta, il capitello della colonna con il leone di San Marco di Venezia. in basso, a sinistra, vi è la leggenda « Poste »: a destra, il valore « 25 lire » in carattere bastoncino pieno.

Fuori della cornice, in alto, vi è la leggenda « XXVI Biennale d'Arte di Venezia » in basso. « Repubblica Italiana » in carattere bastoncino pieno.

Il francobollo è stampato nei seguenti colori:
fondino: giallo pallido;
vignetta e leggenda: in grigio lavagna.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1953 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 31 dicembre 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1952

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1953
Registro n. 1 Ufficio riscontro Poste, foglio n. 219. — FAGIANI

(307)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1952.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio dei francobolli celebrativi del centenario dei primi francobolli di Modena e Parma.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 5 maggio 1952, n. 642, col quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi del centenario dei primi francobolli di Modena e Parma,

Decreta:

Art. 1

I francobolli dei valori di L. 25 e L. 60, celebrativi del centenario dei primi francobolli di Modena e Parma, sono stampati in rotocalco su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 37 x 21.

La filigrana in chiaro è costituita dal segno cabalistico della ruota alata disposto e ripetuto su tutta la superficie del foglio.

Una cornicetta rettangolare racchiude, al centro del francobollo da L. 25, la riproduzione del francobollo da 10 cent. di Modena e da 15 cent. di Parma; al centro del francobollo da L. 60 sono riprodotti i rispettivi francobolli di Modena e Parma da cent. 40. posta sopra queste riproduzioni di francobolli, vi è la leggenda in carattere bastoncino chiaro su fondo nero « Repubblica Italiana »; in basso, su fondo nero, vi sono in carattere chiaro le seguenti leggende ed il rispettivo valore dei francobolli, « Poste - Centenario dei primi francobolli di Modena e Parma 25 Lire (60 Lire) »; ai lati vi è: a sinistra la Ghirlandina di Modena con

in alto la data annuale « 1852 », a destra, il campanile del Duomo e parte del Duomo di Parma con in alto la data « 1952 ».

I francobolli sono stampati nei seguenti colori:

L. 25 - parte centrale in nero su fondo leggermente tinto in rosso mattone; i lati in colore rosso mattone;

L. 60 parte centrale in nero su fondo leggermente tinto in azzurro; i lati in colore azzurro.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 30 giugno 1953 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 31 dicembre 1953.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1952

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1953
Registro n. 1 Ufficio riscontro Poste, foglio n. 217. — FAGIANI

(306)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del massiccio di monte Morello, sito nell'ambito del territorio dei comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Firenze per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 luglio 1951 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il massiccio di monte Morello, sito nell'ambito dei comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art 2 della legge sulle bellezze naturali per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino;

Viste le opposizioni presentate dal sig. Giorgio Pezzolini in proprio e in nome dei fratelli Giovanni, Girolamo e Lorenzo, nonchè dalla signora Amedea Scopetani ved. Fanelli contro l'imposizione del vincolo;

Considerato che le opposizioni predette sono prive di fondamento, sia per quanto riguarda il tentativo di invalidare la costituzione della Commissione, date che questa nel giorno della riunione sopraindicata era legalmente e validamente costituita con decreto Ministeriale del 25 febbraio 1948, per la durata, prevista dalla legge di un quadriennio, e sia per quanto riguarda la pretesa mancanza nella zona di che trattasi, dei requisiti richiesti per il vincolo, dato che il massiccio del monte Morello, per la sua vasta ed ampia mole, per il verde cupo dei boschi e per la suggestiva asprezza delle sue roccie, possiede in sè caratteristiche paesistiche di non comune bellezza;

Riconosciuto che il massiccio del monte Morello, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza caratterizzata dalla sua vasta ed ampia mole, dal verde cupo dei suoi boschi e dalla suggestiva asprezza delle zone rocciose, e ricco di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale della città e dei suoi dintorni;

Decreta:

Il massiccio di monte Morello sito nel territorio dei comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino, confinante: a nord confine del comune di Sesto Fiorentino fino al fosso di San Michele-fosso di San Michele fino alla strada statale n. 65 (della Futa), strada statale n. 65 fino ad incontrare la strada perimetrale del Parco Demidoff, confine del parco Demidoff fino alla strada statale n. 65 in località Montersoli; a est via dei Castiglioni fino al torrente Terzolle, torrente Terzolle fino alla via della Quiete; a sud via della Quiete fino a via Boldrone, via Boldrone fino a via dell'Osservatorio, via dell'Osservatorio fino a via Reginaldo Giuliani, via Reginaldo Giuliani fino a via di Bellagio, via di Bellagio fino a via di Castello, via di Castello fino a via Rosselli: a ovest via XX Settembre fino a via della Fabbrica, via della Fabbrica fino a via di Doccia, via di Doccia fino a via de' Molini, via de' Molini fino a via delle Catese, via delle Catese fino a via Chiosina, via Chiosina fino a via Baroncoli, via Baroncoli fino al confine del comune di Sesto Fiorentino, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che i comuni di Firenze, Vaglia e Sesto Fiorentino provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 dicembre 1952

p. *Il Ministro* VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze.

Estratto del verbale della riunione del 13 luglio 1951

(*Omissis*).

Si passa quindi ad esaminare la questione relativa alla zona panoramica di monte Morello. Il soprintendente ai monumenti prof. Venè fa presente alla Commissione che dopo la recente costruzione della nuova strada da via Bolognese alla Cappella di Ceppeto, che renderà il massiccio di monte Morello facilmente accessibile alla popolazione di Firenze, occorrerà che la zona ad essa adiacente venga tutelata a termini di

legge per impedire che il prevedibile incremento edilizio se non sia opportunamente disciplinato, determini danni al bellissimo aspetto paesistico della zona stessa. Gli risulta a questo proposito che la speculazione edilizia ha già posto gli occhi sui terreni adiacenti alla strada.

Il presidente dott. Piero Fossi prega il dott. Renzo Chiarelli, segretario della Società Amici del Paesaggio cui si deve l'iniziativa della nuova strada di leggere una relazione su le origini e lo svolgimento dell'iniziativa stessa fino alla sua attuazione e sui progetti per la valorizzazione e la tutela della zona; il dott. Chiarelli legge la relazione, che si allega al presente verbale, ed anche da essa viene confermata la necessità di sorvegliare affinchè il vantaggio ottenuto dalla città di Firenze con la possibilità di un facile accesso ad una località rivestita di bellissima vegetazione a tipo forestale, ricca di suggestivi punti di vista sulla città e i suoi contorni, non debba essere diminuito da uno sviluppo edilizio ispirato a soli criteri commerciali che priverebbero la località della sua bellezza.

La Commissione, pertanto delibera all'unanimità che si proceda alla notifica come bellezza naturale di insieme di una vasta zona che includa tutto il versante del monte Morello verso Firenze, e le pendici delle colline adiacenti da questo lato sulle quali si trovano le ville Medicee di Castello e della Petraia, che verranno così ad essere circondate da una conveniente zona di rispetto.

La Soprintendenza ai monumenti è incaricata di definire i confini della zona da notificare tenendosi in contatto con i Comuni interessati.

(Omissis).

(265)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei boschi del comprensorio denominato « Bandita Navette », siti nell'ambito del comune di Briga Alta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Cuneo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° dicembre 1951 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i boschi del comprensorio denominato « Bandita Navette », siti nell'ambito del comune di Briga Alta;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo dei comuni di Briga e Ormea

Viste le tre opposizioni presentate dalla S. A. F.lli Feltrinelli e dai comuni di Ormea e Briga, contro l'imposizione del vincolo;

Considerato che le opposizioni predette sono tutte motivate dalla preoccupazione che il vincolo possa costituire un impedimento assoluto all'attuazione di contratti preesistenti per fornitura di legname attraverso il taglio di piante e considerato che tale preoccupazione è infondata in quanto il vincolo non importerà il divieto assoluto di effettuare dei tagli ma soltanto l'obbligo di ottenere per i tagli stessi la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza, la quale dovrà curare che i tagli, da effettuare comunque con una certa graduazione, non abbiano ad incidere sulla bellezza paesistica dei boschi.

Riconosciuto che il complesso boschivo predetto costituisce, con la sua massa imponente di vegetazione composta di piante di essenze rare, un esempio particolarmente importante sia agli effetti paesistici e ambientali che agli effetti scientifici;

Decreta:

Il complesso boschivo denominato « Bandita Navette », sito nel territorio del comune di Briga Alta, comprendente i seguenti immobili segnati in catasto al foglio XCIII, particelle nn. 15-14; foglio XCIV, particelle nn. 1, 2, 3, 4, 28, 30, 32, 31 e 29; foglio XCV, particelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 10, 11, 12 e 13; foglio XCVI, particelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; e foglio XCVII, particelle nn. 23 e 24, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cuneo.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che i comuni di Briga e Ormea provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data delle effettive affissioni della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cuneo

Verbale della seduta del 1° dicembre 1951

Il giorno di sabato 1° dicembre 1951, alle ore 15,30, previa regolare convocazione, si è riunita in Cuneo, in una sala dell'Amministrazione provinciale, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, costituita a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Sono presenti i signori:

(Omissis).

La Commissione:

Considerato che il bosco Bandita Navette, in regione Briga Alta, con la sua massa imponente e con le sue piante d'essenze rare costituisce un esempio particolarmente importante sia agli effetti ambientali che agli effetti scientifici;

Ritenuto che tale complesso deve essere salvaguardato da un indiscriminato sfruttamento;

Delibera

di includere il bosco delle Navette tra le bellezze naturali, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nei limiti di cui all'allegato elenco catastale e relativa planimetria.

di far si che tutto il complesso sia utilizzato gradualmente e per *piccoli comprensori* in un periodo che verrà stabilito dal Corpo forestale, e con l'intesa che i concessionari dell'utilizzazione non potranno ottenere la consegna di uno o più comprensori se non avranno totalmente ultimato i lavori in quelli precedentemente sottoposti al taglio.

Essendo ultimata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.

(Omissis).

(264)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 15 gennaio 1953 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Teresio Cavallo, Agente consolare di Francia a Cuneo.

(416)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Pienza.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 gennaio 1953, i poteri conferiti al dott. Alcardo Re, commissario della Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Pienza, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1953.

(396)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di decorazioni al valor militare

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge ~~24 marzo 1932, n. 452, i sottonotati ex militari sono incorsi nella~~ perdita di diritto delle decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui all'art. 2 del regio decreto n. 695 dell'8 maggio 1932 a decorrere dalla data per ciascuno indicata

MEDAGLIA D'ARGENTO

Maltinti Mario di Igino e di Seghetti Selvia, classe 1912, distretto Pisa, ex capitano fanteria, D. P. 11 aprile 1951, a partire dal 17 maggio 1949;

Santamaria-Nicolini Camillo di Enrico e di Mazzola Sofia, classe 1894, distretto Caserta, ex tenente colonnello fanteria, D. L. 13 giugno 1918, a partire dal 7 settembre 1948;

Santamaria-Nicolini Camillo di Enrico e di Mazzola Sofia, classe 1894, distretto Caserta, ex tenente colonnello fanteria, D. L. 29 maggio 1919, a partire dal 7 settembre 1948;

Solinas Giovanni di Salvatore e di Marongiu Vitalia, classe 1914, distretto Cagliari, ex tenente fanteria, R. D. 29 novembre 1941, a partire dal 26 marzo 1949.

MEDAGLIA DI BRONZO

Rossi Sabatini Bruno di Francesco e di Persicalli Maria, classe 1917, distretto Bergamo, ex sottotenente fanteria, D. P. 17 novembre 1950, a partire dal 1° aprile 1948;

Santamaria-Nicolini Camillo di Enrico e di Mazzola Sofia, classe 1894, distretto Caserta, ex tenente colonnello fanteria, R. D. 3 novembre 1916, a partire dal 7 settembre 1948;

Solinas Giovanni di Salvatore e di Marongiu Vitalia, classe 1914, distretto Cagliari, ex tenente fanteria, R. D. 3 agosto 1940, a partire dal 26 marzo 1949.

CROCE AL VALOR MILITARE

Santamaria-Nicolini Camillo di Enrico e di Mazzola Sofia, classe 1894, distretto Caserta, ex tenente colonnello fanteria, R. D. 19 giugno 1927, a partire dal 7 settembre 1948;

Santamaria-Nicolini Camillo di Enrico e di Mazzola Sofia, classe 1894, distretto Caserta, ex tenente colonnello fanteria, D. P. 3 giugno 1949, a partire dal 7 settembre 1948;

Solinas Giovanni di Salvatore e di Marongiu Vitalia, classe 1914, distretto Cagliari, ex tenente fanteria, R. D. 18 agosto 1939, a partire dal 26 marzo 1949.

(312)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Manrico De Marco, di Manrico, nato a Milano il 23 settembre 1914 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso la Università di Milano nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(421)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 gennaio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	644 —
» Firenze	624,90	642 —
» Genova	624,93	643 —
» Milano	624,93	644 —
» Napoli	624,93	642 —
» Palermo	624,92	643,50
» Roma	624,91	643,875
» Torino	624,91	640 —
» Trieste	624,93	—
» ~~Venezia~~	~~624,90~~	~~643~~ —

Media dei titoli del 29 gennaio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,275
Id. 3,50 % 1902	61,50
Id. 3 % lordo	79,30
~~Id. 5 % 1935~~	95,40
Redimibile 3,50 % 1934	79,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,45
Id. 5 % 1936	92,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,20

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,92
1 dollaro canadese	» 643,94

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit. 1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese		Cambio		Valuta
Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	491219	399 —	*Ficoli* Maria fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Perris Adele fu Francesco, dom. a Cosenza	*Sicoli* Maria fu Francesco maritata Ripoli dom. a Rovito (Cosenza).
Id.	413276	350 —	Ricovero di Mendicità « A. Mangione » di Alcamo (Trapani) con usufrutto a *Di Salvatore* Gaetano fu Luigi.	Come contro, con usufrutto a *Salvatori* Gaetano fu Luigi.
Id.	173942	210 —	*Verzegnazzi* Arrigo fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Franceschini Piera vedova *Verzegnazzi*, dom. in Orio Litta (Milano).	*Verzegnassi* Arrigo fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Franceschini Piera vedova *Verzegnassi*, dom. in Orio Litta (Milano).
Id.	173943	210 —	*Verzegnazzi* Massimiliana, ecc. come sopra	*Verzegnassi* Massimiliana, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	545713	168 —	Oltolini *Vittorio* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Osio Maddalena fu Luigi, vedova Oltolini Luigi dom. a Cassano d'Adda (Milano).	Oltolini *Guido Vittorio* fu Luigi, minore, ecc. come contro.
Rendita 5 % (1935)	229139	49.900 —	Ferlizzo Maria di *Gaetana*, minore sotto la patria potestà della madre Ferlizzo *Gaetana di Tommaso*, dom. in Napoli.	Ferlizzo Maria di *Maria Gaetana*, minore sotto la patria potestà della madre Ferlizzo *Maria Gaetana fu Liberatore*, dom. a Napoli.
P. R. 3,50 % (1934)	126813	875 —	Ammirato Giuseppe fu Claudio dom. in Genova, con usufrutto ad Ammirato *Agostina* fu Claudio vedova di Canzini Pietro, dom. in Genova.	Ammirato Giuseppe fu Claudio dom. in Genova, con usufrutto ad Ammirato *Augusta* fu Claudio vedova di Canzini Pietro dom. in Genova.
		Cap. nom.		
B. T. N. 5 % (1951) Serie 49	322	120.000 —	Pellegatta Omar fu *Enea*, minore sotto la patria potestà della madre Gagliardi Argentina vedova Pellegatta, con usufrutto a quest'ultima.	Pellegatta Omar fu *Cesare Giovanni Enea*, ecc. come contro.
Id. Serie 49	328	10.000 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.
Id. Serie 52	283	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 59	238	48.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62	220	291.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 63	214	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
		Rendita		
Cons. 3,50 % (1906)	812713	210 —	Antonietti *Giovanni* di Giuseppe, dom. ad Egro frazione di Cesara (Novara).	Antonietti *Camillo* di Giuseppe, ecc. come contro.
Id.	817032	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	830838	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	872034	140 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 gennaio 1953

(255) *Il direttore generale* DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Traslazione di certificato di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*)

È stata chiesta la traslazione del certificato di rendita del Cons. 3,50% (1906), n. 500.306, di annue L. 140, intestato a favore di Berardi Camilla fu Giuseppe, moglie di Petrucci Luigi di Massimo, domiciliata in Oneglia (Porto Maurizio).

Poichè, il certificato proviene dalla rinnovazione di altro sprovvisto del secondo mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 19 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(361)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga al piano di ricostruzione di Livorno

Con decreto Ministeriale 19 gennaio 1953, n. 4277, è ulteriormente prorogato fino al 29 gennaio 1956 il termine stabilito nel decreto Ministeriale 29 aprile 1947 per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Livorno.

(358)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Forano Sabino (Rieti) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Forano Sabino (Rieti) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Forano Sabino (Rieti) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1953

Il direttore generale: FORMENTINI

(374)

Nomina e conferma dei presidenti di diverse Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-leggi 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il sig. Scano Pietrino fu Beniamino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villamar (Cagliari).
2. Il sig. Mameli Basilio fu Raffaele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assèmini (Cagliari).
3. Il sig. Dessì Battista fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Settimo San Pietro (Cagliari).
4. Il sig. Serra Renato fu Manfredi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortacesus (Cagliari).
5. Il sig. Mura Patrizio fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ussassai (Nuoro).
6. Il sig. Burrai Agostino fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riti (Nuoro).
7. Il cav. Contu Mariano fu Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Desulo (Nuoro).
8. Il dott. Sirca Costantino fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orotelli (Nuoro).

[illegible] sig. Cadoni Paolino fu Antonio Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro).

10. Il sig. Deiana Giovanni Maria fu Giovanni Maria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Perfugas (Sassari).
11. Il sig. Uneddu Bachisio fu Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cossoine (Sassari).
12. Il sig. Soddu Salvatore fu Stefano è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Teti (Nuoro).
13. Il sig. Perino Antonio fu Felice è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Padria (Sassari).
14. Il sig. Cherchi Francesco fu Raimondo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mogoro (Cagliari).
15. Il prof. Scalas Luigi fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Quartu Sant'Elena (Cagliari).
16. Il sig. Simbula Salvatore Angelo fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guasila (Cagliari).
17. Il sig. Onni Giuseppe di Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santulussurgiu (Cagliari).
18. Il sig. Capriata Lorenzo fu Maurizio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carloforte (Cagliari).
19. Il sig. Demontis Vittorio di Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarrok (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1952

Il direttore generale: FORMENTINI

(35)

REGIONE SICILIANA

Decreti dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 55 del 27 settembre 1952.

DECRETO 28 giugno 1952 (546).

Approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio « Borgo Cascino ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il piano generale del comprensorio di bonifica Borgo Cascino formato dal progetto di massima delle opere di competenza della Pubblica amministrazione e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura redatto dall'Ente della riforma agraria in Sicilia;
Considerato che gli elementi forniti nel piano soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, avanti citato;
Che il piano ha lo scopo di indicare, esclusivamente, le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive fondamentali da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;
Ritenuto che il piano comprende:
a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;
b) una descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;
c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;
d) il piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione, descrizione e con l'indicazione della relativa spesa presunta;
Visto il decreto 11 settembre 1950, n 46753/53816, con il quale il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo disponeva la pubblicazione del piano generale, a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Visti i referti di pubblicazione dai quali risulta che nessuna opposizione è stata presentata contro il piano generale di bonifica proposto durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi disposta con il decreto provveditoriale anzidetto;
Visto il parere espresso nell'adunanza del 4 dicembre 1950, n. 281, dal C.T.P.B.I. di Enna;
Ritenuto che le opere di competenza della Pubblica amministrazione previste nel piano sono le seguenti:
a) sistemazione idraulica;
b) rete stradale;
c) acquedotti;
d) borghi;
Che le opere accennate si possono riconoscere, in linea di massima, necessarie ai fini generali della bonifica;
Considerato che l'Ente per la riforma agraria in Sicilia tralasciò di considerare nel piano le opere di natura forestale;
Che tali opere dovevano essere, organicamente, previste nella relazione tecnica del piano in questione;
Considerato che le direttive della trasformazione dell'agricoltura debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e perciò debbono servire:
1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavori;
2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli alla terra;
3) ad assicurare il perfezionamento dell'agricoltura anche come presupposto tecnico-economico per il conseguimento dei fini di cui ai nn. 1 e 2 mediante la imposizione di un carico di bestiame stabulato e semistabulato per Ha;
Considerato che le direttive contenute nel piano di trasformazione vanno adeguate in applicazione a quanto previsto nella legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;
Visto il voto del 6 aprile 1951 del Comitato regionale per la bonifica che, in relazione alle disposizioni della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, avanti citata, è del parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;
Che in relazione alla mancata progettazione delle opere di natura forestale il Comitato regionale per la bonifica è stato del parere che esse facessero parte di un progetto aggiuntivo da essere redatto dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia;
A termini dell'art. 4 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica del comprensorio del Borgo Cascino.
Tale piano si riferisce ad un territorio di Ha 4382 circa delimitato dal seguente perimetro:
A *Nord*: da una linea che, partendo dalla confluenza fra il fiume Morello e il vallone di contrada Marcato di Vecchia risale in direzione est il corso di detto vallone fino al termine, circa 250 metri ad ovest di quota 608.
Segue da questo punto, in direzione nord-est, il tracciato di una trazzera fino alle case di quota 597, discende, quindi, il corso di un valloncello prima per 300 metri circa in direzione sud-est e poi per 250 metri in direzione sud, volge in seguito verso nord-est raggiungendo a valle quota 538 un altro valloncello affluente del predetto, che risale fino a 250 metri oltre il km. 13 della statale 122 fra il km. 13 e il km. 12.
Volge quindi a sud-est per 250 metri circa, poi ad est per 100 metri ed infine a sud-est di nuovo fino a quota 707, da dove ridiscende percorrendo il sentiero che raggiunge la trazzera che congiunge la statale 22 col bivio di quota 667. Si dirige ad est lungo questa trazzera fino al detto bivio, poi piega a nord lungo altra trazzera che percorre per circa 200 metri, abbandona quest'ultima per raggiungere le pendici nord di monte Salsello e risale detto monte fino alla cima. Ridiscende poi lungo il margine del costone est del suddetto monte fino alla trazzera che da Massaria Benintendi raggiunge le adiacenze del bivio fra le statali 122 e 117, percorre questa trazzera per 250 metri verso nord-est, piega poi ad est in direzione di cima Seriese risalendo le pendici di questo monte lungo un'avvallamento fino ad incontrare un sentiero che si dirige da nord a sud.
Ad *Est*: da una linea che, partendo dalle pendici ovest di monte Sacchitello si dirige a sud lungo un sentiero fino a raggiungere il vallone Seriesi. Da questo punto si dirige a sud-ovest lungo questo vallone (che cambia poi il nome in vallone Cateratta) fino alla confluenza col vallone Scioltabino, risale poi il corso dello Scioltabino fino a quota 397 dove abbandona il vallone per seguirne un affluente in direzione sud fino a quota 705. Da quota 705 piega verso ovest, passa a quota 594 poi discende verso sud-ovest fino ad un affluente del vallone Quattro Finaite, risale questo vallone per circa 250 metri abbandonandolo sotto C.zo Palombo per seguire il sentiero che sale a quota 438, raggiungendo poi detta quota.
A *Sud*: da una linea che partendo da quota 438 con andamento vario risale un ruscello verso nord-ovest, poi ridiscende in direzione sud-ovest girando attorno alle pendici est C.zo Arcera sale quindi a C.zo Arcera raggiungendone la cima (quota 526). Da questo punto ridiscende verso quota 443 ad incontrare un sentiero che segue in direzione nord-ovest fino all'incontro con la trazzera ad est di quota 425. Percorre detta trazzera verso nord-est fino a quota 391 poi piega ad ovest seguendo i costoni a sud della Masseria Arcera, per quota 374 raggiunge il torrente Aiuolo 250 metri a valle dell'ansa di quota 348, e percorre il torrente fino a detta quota abbandonandolo per risalire con linea sinuosa a case Marcato Bianco.
Di qui percorre la rotabile in direzione nord fino alla prima curva (quota 407), segue poi la trazzera che attraversa l'ex feudo Marcato Bianco piegando verso sud-ovest 250 metri oltre quota 350 e dirigendosi in seguito verso monte Cugno Asparagio del quale raggiunge le pendici al bivio di quota 322.
Ad *Ovest*: da una linea che, partendo dal bivio trazzerale di quota 322 a sud-est di Cugno Asparagio, segue verso nord una trazzera fino a quota 261, poi, lungo un valloncello raggiunge il fiume Salso a quota 257. La linea segue poi il corso del fiume Salso fino alla confluenza col fiume Morello, quindi, risale il corso del fiume Morello fino ad incontrare lo sbocco del vallone di contrada Marcato di Vecchia.
In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione dell'agricoltura e i seguenti vincoli sugli immobili soggetti a beneficio:
a) obbligo della presentazione dei piani particolari di utilizzazione e di miglioramento per tutti i proprietari di fondi superiori ai 50 Ha;

b) per i fondi di superficie lavorabile superiori a 25 Ha e non attraversati da strade pubbliche rotabili il cui centro aziendale esistente o da costruire trovasi alla distanza non superiore a km. 2 per le vie aziendali e km. 4 per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose, obbligo di provvedere agli allacciamenti con strade interpoderali. A tale obbligo si dovrà ottemperare entro tre anni dall'approvazione dei piani particolari;

c) per tutti i fondi indipendentemente dalla loro estensione, obbligo di provvedere mediante fosse livellari, drenaggi, ciglionamenti, briglie ed, eventualmente, con fasce boschive, alla regimentazione delle acque superficiali onde impedire ristagni ed erosioni. Tali opere dovranno essere attuate entro dieci anni dall'approvazione delle direttive o dei piani particolari con svolgimento graduale dal 1° al 10 anno.

d) obbligo di utilizzare razionalmente le disponibilità di acque esistenti nel fondo sia ai fini potabili che irrigui entro tre anni dall'approvazione dei piani particolari;

e) per i fondi superiori a 10 Ha di seminativo, obbligo della dotazione di kg. 250 di peso vivo di bestiame che può essere in parte stabulato ed in parte semistabulato di cui non oltre il 15% di equini per ogni ettaro di superficie seminativa. A tale obbligo dovrà ottemperarsi gradualmente, pervenendo al minimo fissato entro tre anni dall'approvazione dei piani particolari se si dispone di sufficienti stalle o entro tre anni dalla costruzione delle stalle qualora l'attuale dotazione di esse sia insufficiente.

Per gli stessi fondi obbligo di costruire, oltre la stalla, concimaie in muratura, od, in casi eccezionali, costituite da fosse in terra col fondo impermeabile od impermeabilizzato dell'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso, con idonei accorgimenti igienici;

f) per i fondi superiori a 25 Ha di superficie lavorabile, obbligo di dare stabile abitazione ai salariati fissi od ai compartecipanti od ai coloni in ragione di una famiglia per ogni 25 Ha. Ogni abitazione deve rispondere ai requisiti igienici ed essere costituita da almeno un vano cucina e due vani di abitazione con una superficie coperta non minore di metri quadrati 65.

Tale insediamento dovrà attuarsi per gradi e raggiungere il massimo sopradetto entro cinque anni con inizio dal primo dall'approvazione dei piani particolari;

g) per i fondi superiori a 5 Ha obbligo di attuare le piantagioni arboree o abustive nella misura del 20% della superficie produttiva del fondo entro sette anni dall'approvazione delle direttive o dei piani particolari mediante successivi e graduali impianti. Agli effetti del computo della percentuale saranno considerate seminativo arborato, le colture specializzate e le zone boschive e frangivento comprese le colture arboree esistenti;

h) qualora per la esecuzione di opere di interesse comune a più fondi (strade, acquedotti, etc.) mancasse l'accordo fra gli interessati, questi dovranno conformarsi alle decisioni conciliative del Consorzio.

Art. 2.

Il consorzio è tenuto ad esibire, ai proprietari che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica permettendone la consultazione presso la sua sede durante il normale orario di ufficio. Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel comprensorio delimitato. Alle conseguenti formalità provvederà, a sue cure e spese, l'Amministrazione del Consorzio di bonifica Borgo Cascino, la quale, entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 28 giugno 1952

p. *L'Assessore*: RUSSO

DECRETO 15 settembre 1952 (550).

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Verdura-Magazzolo ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Visto le direttive fondamentali della trasformazione della agricoltura per la zona agraria « Verdura-Magazzolo », redatte a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dal dott. Francesco Bongiorno;

Che in base allo studio economico-agrario della zona « Verdura-Magazzolo », dell'estensione di Ha 90.550, ricadente nelle provincie di Palermo e di Agrigento, il dott. Francesco Bongiorno ha ritenuto di dovere distinguere la zona stessa come appresso:

A *Zona di pianura* distinta in tre sottozone:
Prima sottozona dei terreni irrigui o da irrigare;
Seconda sottozona dei terreni asciutti arborati in tutto o in parte;
Terza sottozona dei seminativi o pascoli da trasformare nell'indirizzo cerealicolo arboricolo zootecnico;

B *Zona di collina* distinta in quattro sottozone:
Prima sottozona dei terreni irrigui o da irrigare;
Seconda sottozona dei terreni asciutti, arborati in tutto o in parte;
Terza sottozona dei seminativi e pascoli da trasformare dall'indirizzo cerealicolo-pastorale in indirizzo cerealicolo-arboricolo-zootecnico;
Quarta sottozona dei pascoli ed incolti non suscettibili di colture agrarie.

C *Zona di montagna* distinta in due sottozone:
Prima sottozona dei seminativi e pascoli da trasformare dall'indirizzo cerealicolo-pastorale a quello cerealicolo-zootecnico;
Seconda sottozona dei pascoli ed incolti non suscettibili di colture agrarie;

Che per ogni sottozona vengono precisati i rispettivi obblighi espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:
1) la descrizione dei caratteri fisici della zona;
2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;
3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura e ubicazione dei terreni ed all'estensione dei fondi, gli interventi che seguono:
a) viabilità aziendale ed interaziendale;
b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali e interaziendali;
c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;
d) opere di piccola bonifica;
e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'Azienda;
f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 44 del 18 settembre 1951;

Che avverso tali direttive furono presentati, nei termini di legge, complessivamente n. 13 ricorsi, di cui n. 11 presso lo Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo da parte dei signori:

1) Dara Angelina in Mistretta;
2) Dara Gabriele fu Antonino;
3) Dara Gabriele fu Antonino per la minore Antoniella;
4) Dara Gabriele fu Antonino per il minore Emanuele;
5) Dara Gabriele fu Antonino per la minore Gabriella;
6) Dara Gaetano di Gabriele;
7) Dara Maria di Gabriele;
8) Ferrara Giacomo Emanuele di Vincenzo;
9) Ferrara Vincenzo fu Emanuele;
10) Mavaro Anna fu Luigi;
11) Riso Giovanni fu Domenico;

e n. 2 presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento da parte dei signori:

1) Parlapiano Maria fu Francesco ed altri;
2) Vella Carmelo fu Giovanni;

Che i motivi degli 11 ricorsi presentati da proprietari di terreni ricadenti nella provincia di Palermo riguardano la mancanza di libertà contrattuale, di tranquillità del possesso o conduzione, la rigidità ed onerosità degli obblighi, nonchè la mancanza d'intervento dello Stato per le opere stradali ed idriche di sua competenza;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura, esaminati gli undici ricorsi anzi citati, ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento sia perchè l'attuale legislazione garentisce la libertà contrattuale e la tranquillità del possesso e della conduzione, sia perchè gli obblighi previsti non risultano nè rigidi, nè onerosi ed anche perchè il mancato intervento dello Stato non esime gli interessati dagli obblighi stessi;

Che i motivi del ricorso presentato dalla signora Parlapiano Maria fu Francesco ed altri riguardano la impossibilità finanziaria alla esecuzione delle opere e l'onerosità degli obblighi prescritti, mentre i motivi del ricorso presentato dal sig. Vella Carmelo fu Giovanni vertono sulla ristrettezza e sulla rigidità dei termini di esecuzione delle opere, sulla sufficienza nell'azienda di strade, di piantagioni legnose e di case coloniche nonchè sulla necessità di obbligare i proprietari dei fondi vicini a creare un regime idraulico comune;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Agrigento, esaminati i predetti due ricorsi, ha espresso parere favorevole all'accoglimento per quanto riguarda l'onere delle opere e la ristrettezza dei termini previsti, mentre ha ritenuto di non accogliere gli altri motivi, perchè sono da considerare in sede di approvazione del piano particolare;

Che il Comitato regionale per la bonifica, con voto n. 26, emesso ad unanimità nell'adunanza del 29 luglio 1952, ha espresso parere che i 13 ricorsi sono da rigettare o perchè infondati in fatto e in diritto o perchè da considerare in sede di approvazione del piano particolare, pur manifestando l'avviso che, tenuti presenti alcuni motivi e rilievi, siano da apportare modifiche alle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura nella zona « Verdura Magazzolo »;

Che il predetto Comitato regionale ha fissato gli obblighi per la zona di montagna senza tener conto della distinzione in sottozone;

Che le direttive stesse, con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per l'agricoltura sono da approvare, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni e di dieci anni per le sistemazioni ad iniziare, per entrambi dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti i 13 ricorsi meglio specificati in narrativa avverso le direttive fondamentali della trasformazione della agricoltura per la zona « Verdura-Magazzolo », perchè infondati in fatto e in diritto o perchè i motivi in essi contenuti sono da considerare in sede di approvazione del piano particolare.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta, riferita ad un territorio di Ha 90.550, ricadente nelle provincie di Palermo e di Agrigento, delimitata dal seguente perimetro:

A *Nord*: da una linea che, limite del Comprensorio di bonifica dell'alto e medio Belice, parte dal punto d'intersezione del confine tra le provincie di Palermo e di Agrigento ed i comuni di Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia e la strada di accesso alla Masseria Ciaccio, a circa km. 1 prima della masseria e segue quel confine verso est lungo la Serra Lunga fino alla quota 644. Scende poi alla Portella del Pianetto e risale a quota 904 in contrada Castagnola e per quota 932, segue le pendici settentrionali del monte Genuardo e, sempre lungo il confine provinciale, ora confine tra i comuni di Giuliana e Sambuca di Sicilia, raggiunge, in località San Giacomo, la Valle di Landro che discende, per circa km. 1 fino al ponte al km. 31 della strada provinciale verso il bivio Centovernari a Portella Misilbesi.

Segue poi la provinciale verso il bivio Centovernari, lasciando a sinistra l'abitato di Giuliana, ed a destra quello di Chiusa Sclafani, fino a m. 100 circa dopo il km. 21, a circa m. 250 dopo la masseria Santa Venere, dove abbandona la strada per risalire, per circa 500 metri, il vallone fino ad incontrare, in località Valle la Cattiva, il confine tra i comuni di Corleone e Chiusa Sclafani. Segue, lungo la Valle la Cattiva, questo confine e per le quote 977 e 1053 giunge all'incontro di tre confini comunali. Volge ora a nord lungo il confine tra i comuni di Corleone e Palazzo Adriano e per Portella Lucia, la cima di Pizzo Cangialosi, le quote 1263, 1199, 1005, la costa Raia, quote 927 e 808 raggiunge la Portella Imbriaca sulla strada statale 118 (Corleonese-Agrigentina) dove abbandona il limite del Comprensorio di bonifica dell'alto e medio Belice. Segue poi la strada statale, limite del Comprensorio di bonifica Quattro Finaite Giardo dalla Portella Imbriaca, presso il km. 51 al bivio Filaga e m. 200 circa dopo il km. 63 dove abbandona il limite del Comprensorio di bonifica Quattro Finaite Giardo per seguire quello del Comprensorio di bonifica delle Valli del Platani e del Tumarrano.

Ad *Est*: da una linea che, limite del Comprensorio di bonifica delle valli del Platani e del Tumarrano, parte dal bivio Filaga, a circa m. 200 dopo il km. 63 della strada statale n. 118 (Corleonese Agrigentina) segue questa strada verso Agrigento, fino al bivio a sud-est di Santo Stefano Quisquina, alla prima curva a quota 816, prima di arrivare al centro abitato. Devia quindi in aperta campagna per quota 128, fino alla quota 764 tra le contrade Fontanetta e Prato, dove, per la trazzera che porta al Cimitero di Santo Stefano Quisquina e, per quota 820, valicando il costone meridionale di Serra della Moneta, si porta all'inizio di un valloncello in contrada Castelluzzo, nell'immediate vicinanze della casa Vecchia. Scende lungo il vallone fino alla curva di questo, in località valle di Ciccarello, e poi per aperta campagna, si porta al bivio trazzerale a quota 718. Prosegue per la trazzera e sud e, per le quote 682 e 586, passando di fianco alla punta Ciperdia, abbandona la trazzera per portarsi con linea lievemente sinuosa al vallone Pietranera, a circa 350 metri ad ovest di casa Mannirata. Scende ora lungo il vallone Pietranera fino alla confluenza di questo col vallone Fratta dove incontra il confine tra i comuni di Alessandria della Rocca e Santo Stefano Quisquina. Scende lungo il vallone Fratta fino alla sua confluenza col fiume Turovili, confine tra i comuni di Alessandria della Rocca e San Biagio Platani, e prosegue lungo il fiume fino alla confluenza col vallone Bradamante dove abbandona il confine comunale.

Risale il vallone Bradamante ed alla quota 242 devia verso sud-ovest lungo un valloncello raggiungendo, per quota 415 la trazzera di Case di Ciriè a circa metri 450 prima della casa. Segue la trazzera verso sud-est e verso sud, e per le quote 368 e 304, le pendici di Cozzo Turco, il quadrivio trazzerale a quota 252, la contrada Mavaro e quota 170, raggiunge, sulla sponda destra del fiume Platani la strada statale n. 118 (Corleonese-Agrigentina) a circa m. 300 dopo il chilometro 111. Volge poi ad ovest lungo la statale che percorre, verso Cianciana, fino al km. 111, dove, abbandonata la strada, per aperta campagna, si porta successivamente con linea spezzata, a quota 253, alla cima del monte Salito (quota 328), alla quota 287 di casa Millaga, ed alla cima del monte Castelluccio (quota 360). Di qui, con linea sinuosa, taglia il vallone Conchi, passa a quota 221 e, tenendosi tra la contrada Coda di Volpe e la contrada Millaga, raggiunge il vallone d'Inferno a circa m. 500 prima della quota 97. Raggiunta questa quota si porta, lungo la trazzera, al bevaio a quota 116 e di qui, lungo la stradella, alla quota 161 di casa il Povero, dalla quale si allontana sempre verso ovest, seguendo la trazzera che, per la quota 152, giunge al bivio trazzerale a quota 114 di dove, con linea retta verso sud-ovest, raggiunge il monte del Ferrio. Dalla cima di questo,

con linea retta, passando a circa m. 75 a ovest di casa Mannarazzi, raggiunge il bivio trazzerale dove trovasi il bevaio in contrada Donna Inferiore. Segue poi, verso sud-ovest, la trazzera di Donna Inferiore, che abbandona dopo circa km. 1 per deviare ad ovest in aperta campagna per quote 131 e 156 fino alla quota 94 della trazzera per Ribera. Volge poi a sud lungo la trazzera che abbandona al bivio trazzerale di quota 89 dove segue un valloncello lungo il quale raggiunge la quota 71 della trazzera che passa a sud-ovest delle case Ferlazza. Segue quest'ultima verso sud-est, fino al bivio (altra quota 71) e poi volge ad ovest per la trazzera di case Strasatto (quota 78) e, giunta a queste ultime, devia ancora a sud-est attraverso il piano di Strasatto e, per quota 96 raggiunge un valloncello in contrada Strasatto, seguendo il quale raggiunge la strada statale n. 115 (sud occidentale sicula) che segue, verso Montallegro a circa m. 250 prima del km. 149, fino a m. 100 circa dopo lo stesso. Abbandona qui la strada statale per seguire un sentiero che, limite, oltre che del comprensorio anche della zona di acceleramento del Borgo Bonsignore, dalla quota 27 sulla statale, scende, attraverso la contrada Cucicuci, alla quota 20, e di qui volge ad ovest, risalendo un valloncello, e poi per le quote 85 e 69 raggiunge il sentiero di Piano del Giardinello che segue fino alla sponda sinistra del fiume Platani. Percorre quella sponda, verso valle per circa 200 metri e poi devia a sud per seguire la trazzera che, per quota 31, piano del Giardinello, casa Giardinello (quota 88) e contrada Giardinello, lasciando sulla sinistra il Borgo Bonsignore prosegue, per Piano San Pietro, fino a casa San Pietro Inferiore, dove volge ad ovest e, per quota 61 raggiunge la costa del mare Mediterraneo (canale di Sicilia) a circa km. 2 e mezzo a nord-ovest della foce dei Platani.

A *Sud*: dalla costa del mare Mediterraneo, a partire dal punto a circa due chilometri e mezzo a nord-ovest della foce del fiume Platani, fino al piccolo molo in corrispondenza della stazione ferroviaria di Sciacca ad ovest dell'abitato.

Ad *Ovest*: da una linea che, partendo dalla costa del mare Mediterraneo in corrispondenza del molo ad ovest della stazione di Sciacca, sale, per la quota 8, al bivio per la stazione di Sciacca, sulla strada statale n. 115 (sud occidentale sicula), alla curva a circa m. 300 dopo il km. 118. Segue per un breve tratto la statale fino alle porte di Sciacca dove incontra la strada provinciale per Portella Misilbesi che segue, verso Portella per circa quattro chilometri fino al ponte della Baiata (quota 60) dove abbandona la strada per risalire, il vallone della Baiata, fino alle origini, a quota 254, dove trovasi il trivio trazzerale. Segue poi la trazzera per casa Misilifurme e poi il sentiero ed il valloncello che, dalle case, scende al fosso Corricagiachi a circa 300 metri a valle della confluenza col vallone Secco. Risale il fosso ed il vallone Secco, fino ad incontrare, poco a valle del cocuzzolo a quota 405, il confine tra i comuni di Sciacca e Sambuca di Sicilia, che segue fino alla altezza di casa Mangiaracina, preseguendo fino a questa casa (quota 475). Volgendo per breve tratto a nord-est, raggiunge la trazzera per Sambuca, che percorre per circa 700 metri verso nord portandosi poi alla quota 476 di casa Pipilà, della quale scende lungo un valloncello, fino alla quota 219 e di qui prosegue verso Sambuca di Sicilia lungo la trazzera che attraversato il torrente Rincione, risale fino a raggiungere, al perimetro del centro abitato di Sambuca di Sicilia, la strada provinciale da Portella Misilbesi a Corleone. Sègue la provinciale per circa 500 metri verso Portella, fino al bivio (quota 267) dove abbandona il limite del Comprensorio del basso Belice Carboi, per seguire quello della zona 6ª (Trapanese-Agrigentina). Seguendo questo limite, abbandona la strada provinciale per seguire la rotabile da Sambuca a Torre Pandolfina fino a circa 500 metri oltre questa ultima località deviando a nord-est lungo la stradella per la masseria Ciaccio, fino ad incontrare a circa km. 1 prima della masseria il confine tra le provincie di Palermo e di Agrigento. A questo punto la linea abbandona il limite della zona 15ª per seguire verso est quello del Comprensorio di bonifica dell'alto e medio Belice.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

A) *zona di pianura*.

La zona, costituita da terreni di caratteristiche geologiche e pedologiche molto varie, presenta un indirizzo colturale basato prevalentemente sui seminativi.

Nella parte centro meridionale del territorio sono diffusi gli uliveti specializzati e nella zona irrigua, oltre agli agrumeti ed ai frutteti sono sviluppate le colture ortolizie.

Il regime idraulico è disordinato e per la mancanza di sistemazioni idraulico-agraria la zona è sottoposta ad un continuo impoverimento della sua fertilità.

Scarso risulta il carico del bestiame per ettaro.

I fabbricati sono costituiti da poche masserie, ad eccezione del comune di Sciacca ove si notano numerose case coloniche.

La zona è sufficientemente fornita di risorse idriche perenni ed in linea di massima la qualità delle loro acque è buona e potabile.

Prima sottozona dei terreni irrigui o da irrigare:

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha*.

2) *ordinamenti colturali in terreni non irrigabili*: per i fondi superiori a 50 Ha, divieto di spingere la coltura erbacea, negli arborati, fin sotto la chioma degli alberi. Bisogna rispettare l'area di incidenza della chioma stessa.

Sistemare a coltura arborea il 10% della superficie del fondo sia in coltura specializzata che promiscua.

3) *carico del bestiame*: per i fondi costituiti per l'80% di seminativi, allevare ql. 1,50 di peso vivo di bestiame per ettaro, di cui il 60% di bovini semistabulati.

4) *sistemazione idraulica-agraria*:

a) per i terreni irrigui: costruire canalizzazioni di aduzione in materiale impermeabile;

b) per tutti i terreni: attuare sistemazioni che impediscano il depauperamento del suolo, i ristagni d'acqua e le erosioni.

5) *fabbricati rurali*: dotare i fondi di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando ed ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche e l'igiene.

Costruire concimaie in muratura con pozzetto in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

6) *ricoveri per gli animali*: costruire igieniche stalle per il bestiame in ragione di mq. 4,50 per ogni capo. L'altezza in gronda delle stesse non deve essere inferiore a metri 3.

7) *approvvigionamento idrico*: vi si deve provvedere o servendosi delle risorse idriche del fondo o eventualmente dei fondi vicini semprechè legalmente utilizzabili, o in assenza di queste possibilità con costruzione di pozzi o cisterne rispondenti a requisiti igienici.

8) *Viabilità*: allacciare il centro aziendale alla via pubblica quando questa non sia distante oltre km. 2.

Ove si tratti di fondi superiori a 100 Ha e di strada interaziendale la distanza dalla via pubblica si eleva a km. 4.

L'obbligo può essere soddisfatto anche riattando razionalmente vecchie strade aziendali o interaziendali esistenti.

Riattamento e manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Seconda sottozona dei terreni asciutti arborati in tutto o in parte:

Per questa sottozona valgono gli stessi obblighi fissati per la prima sottozona dei terreni irrigui o da irrigare, eccetto il carico di bestiame che viene stabilito in kg. 100 di peso vivo per ettaro.

Terza sottozona dei seminativi e pascoli da trasformare in indirizzo cerealicolo-arboricolo-zootecnico:

valgano gli stessi obblighi stabiliti per la prima sottozona dei terreni irrigui o da irrigare ad eccezione del carico di bestiame che viene portato a kg. 100 di peso vivo per ettaro.

Inoltre si fa obbligo:

a) migliorare i pascoli mediante spietramento ed altri interventi atti ad assicurare il migliore sviluppo della flora pabulare;

b) per i fondi superiori a 140 Ha, che dispongano di Ha 50 di pascoli permanenti, di costruire ricoveri in muratura per i pastori o tettoie o meglio razionali stalle, per il bestiame.

B) *zona di collina*.

Prevalgono i terreni di media fertilità, costituiti da formazioni sedimentarie del terziario, si nota un indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo.

Disordinato il regime idraulico e, per mancanza di sistemazioni idraulico-agrario, la zona è sottoposta ad un continuo impoverimento della sua fertilità.

Assai modesto il carico del bestiame, malgrado le possibilità offerte dall'ambiente.

I fabbricati rurali sono costituiti da poche masserie, mentre risulta diffusa la tipica casa rifugio.

Nelle costruzioni rurali figura deficiente il ricovero per gli animali.

Numerosi sono i torrenti e valloni, mentre le sorgenti sono di portata limitata e non utilizzate razionalmente.

Scarsa la viabilità.

Prima sottozona dei terreni irrigui o da irrigare.

1) *Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha.*

2) *ordinamento colturale*: sistemare a coltura arborea il 10% della superficie del fondo in coltura promiscua e specializzata.

3) *carico di bestiame*: per i fondi costituiti per l'80% di seminativi, allevare kg. 170 di peso vivo per ettaro, costituito per il 50% da bovini in allevamento semistabulato.

4) *sistemazione idraulico-agraria*: attuare sistemazioni a mezzo di tipi atti ad impedire erosioni, ristagni ed a garantire la stabilità del suono.

5) *irrigazione*: costruzione di canali di adduzione di acqua irrigua impermeabile.

6) *fabbricati rurali* dotare i fondi di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando od ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche e l'igiene.

Costruire concimaie in muratura con pozzetti in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

7) *approvvigionamento idrico*: vi si deve provvedere con condotte di acqua, con pozzi, cisterne od anche servendosi delle sorgenti dei fondi vicini ove ne dispongano e siano legalmente ed economicamente utilizzabili allo scopo.

8) *viabilità*: allacciare il centro aziendale alla via pubblica, quando questa non sia distante oltre km. 2.

Ove trattasi di fondi superiori a 100 Ha e di strada interaziendale, la distanza dalla via pubblica si eleva a km. 4.

L'obbligo può essere soddisfatto riattivando razionalmente vecchie strade aziendali o interaziendali esistenti, in tutti i casi la strada deve essere accessibile alla ruota in tutte le stagioni.

Seconda sottozona dei terreni asciutti, arborati in tutto o in parte.

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha.*

2) *ordinamento colturale*: sistemare la coltura arborea il 10% della superficie del fondo in coltura promiscua e specializzata.

3) *carico di bestiame*: allevare kg. 100 di peso vivo per ettaro, costituito dal 50% di bovini in allevamento semistabulato.

4) *sistemazione idraulico-agraria*: attuare sistemazioni a mezzo di tipi atti ad impedire erosioni, ristagni ed a garantire la stabilità del suolo.

5) *fabbricati rurali*: dotare i fondi di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

6) *approvvigionamento idrico*: vi si deve provvedere con condotte di acqua, con pozzi o cisterne ed anche servendosi delle sorgenti dei fondi vicini ove ne dispongano e siano legalmente ed economicamente utilizzabili allo scopo.

7) *viabilità*: per i fondi superiori a 50 Ha, allacciare il centro aziendale alla via pubblica, quando questa non sia distante oltre km. 2.

Ove trattasi di fondi superiori a 100 Ha e di strada interaziendale, la distanza della via pubblica si eleva a km. 4.

L'obbligo può essere soddisfatto anche riattando le strade esistenti, purchè diano possibilità di accesso rotabile in tutte le stagioni.

Terza sottozona dei seminativi e pascoli da trasformare dall'indirizzo cerealicolo-zootecnico, in indirizzo arboricolo-cerealicolo-zootecnico.

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 50 Ha.*

2) *ordinamento culturale*: sistemare a coltura arborea il 10% della superficie seminativa.

3) *miglioramento dei pascoli*: vi si deve provvedere con spietramenti, semina di adatte erbe per arricchire la flora e con oculato decespugliamento.

4) *carico di bestiame*: allevare kg. 100 di peso vivo per ettaro, costituito dal 50% di bovini in allevamento semistabulato.

5) *sistemazione idraulico-agraria*: attuare sistemazioni a mezzo di tipi adatti ed impedire erosioni, ristagni ed a garantire la stabilità del suolo.

6) *fabbricati rurali*: dotare i fondi di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione del piano particolare.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando od ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche e l'igiene.

Costruire concimaie in muratura con pozzetto in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

7) *approvvigionamento idrico*: vi si deve provvedere con condotti di acqua, con pozzi o cisterne od anche servendosi delle sorgenti dei fondi vicini ove ne dispongano e siano legalmente ed economicamente utilizzabili allo scopo.

8) *viabilità*: per i fondi superiori a 100 Ha, allacciare il centro aziendale alla via pubblica quando questa non sia distante oltre km. 2 per le strade aziendali e km. 4 per le strade interaziendali.

L'obbligo può essere soddisfatto riattivando razionalmente vecchie strade aziendali o interaziendali esistenti.

Riattamento e manutenzione delle strade esistenti o da costruire.

Quarta sottozona dei pascoli ed incolti non suscettibili di colture agrarie.

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 100 Ha.*

2) *miglioramento dei pascoli*: vi si deve provvedere con spietramenti, semina di adatte erbe per arricchire la flora e con oculato decespugliamento.

3) *fabbricati rurali*: costruire case per pastori e ricoveri per il bestiame in proporzione al numero dei pastori e del bestiame e rispondenti a requisiti igienici.

4) *approvvigionamento idrico*: vi si deve provvedere con condotte di acqua, con pozzi o cisterne od anche servendosi delle sorgenti dei fondi vicini ove ne dispongano e siano legalmente ed economicamente utilizzabili allo scopo.

C) *zona di montagna.*

Prescindendo dalla piccola striscia alluvionale lungo il Sasia, la zona racchiude formazioni sedimentarie del terziario.

L'agricoltura è basata principalmente sui seminativi.

Una buona parte della superficie agraria e forestale è sede di pascoli permanenti, i quali risultano molto utili per la difesa del suolo.

Nella parte sud è alquanto diffuso il bosco.

Scarso è il carico di bestiame, e modesti i capitali investiti, per cui le aziende si presentano, fra l'altro, poverissime di abitazioni e di costruzioni in genere.

I terreni, per nulla sistemati, sono soggetti a continue degradazioni ed a depauperamento a causa dei numerosi torrenti.

Le sorgenti, seppure numerose in qualche zona, sono generalmente povere d'acqua.

Insufficiente si presenta la viabilità.

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 100 Ha.*

Per i fondi compresi tra 20 e 100 Ha l'obbligo della presentazione del piano particolare sussiste limitatamente a quanto prescritto dai successivi numeri.

2) *ordinamento colturale*: per i fondi superiori a 20 Ha, sistemare a coltura arborea il 10% della superficie dei fondi.

3) *miglioramento dei pascoli*: per i fondi di superficie superiore ad Ha 50, costituiti in parte da pascoli, provvedere

al miglioramento di questi mediante spietramenti, semina di erbe pascolative, distruzione di erbe ed arbusti infestanti, ecc.

4) *carico di bestiame*: per i fondi superiori ad Ha 50, allevare kg. 100 di peso vivo di bestiame per ettaro costituito dal 50% di bovini semistabulati.

5) *sistemazione idraulico-agraria*: attuare la conservazione del suolo attraverso accorgimenti sistematori anche di carattere estensivo.

6) *fabbricati rurali*: per i fondi superiori a 20 Ha, dotazione di fabbricati rurali rispondenti a requisiti igienici e sufficienti ai bisogni dei fondi stessi.

Il fabbisogno sarà determinato nel piano particolare da sottoporre all'approvazione dell'Ispettorato agrario regionale.

L'obbligo può essere soddisfatto riattando ed ampliando i fabbricati esistenti, purchè siano rispettate le norme tecniche e i requisiti igienici.

Costruire concimaie in muratura con pozzetto in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso allevato.

7) *approvvigionamento idrico*: per i fondi superiori ad Ha 20, vi si deve provvedere anche con pozzi o cisterne.

8) *viabilità*: allacciare con rotabile il centro aziendale alle vie pubbliche, quando la strada non supera i km. 2 considerato lo sviluppo.

L'allacciamento può avvenire riattivando eventuali strade esistenti.

Riattamento e manutenzione periodica delle strade esistenti o da costruire.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni, il termine utile di esecuzione è di anni dieci dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria, se si dispone di sufficienti fabbricazioni rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di Palermo e di Agrigento sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente lo Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 15 settembre 1952

L'Assessore: GERMANÀ

DECRETO 15 settembre 1952 (551).

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Torto ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;
Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;
Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

Viste le direttive fondamentali della trasformazione della agricoltura per la zona « Torto », redatte a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dal dott. Luigi Scialabba;

Che in base allo studio economico-agrario della zona « Torto » della estensione di Ha 54.260 ricadenti nelle provincie di Palermo e di Caltanissetta, il dott. Luigi Scialabba ha ritenuto di dividere la zona stessa nelle seguenti sottozone:

Prima sottozona servita da sufficiente rete stradale in cui la distanza dei fondi sia tale da consentire un facile congiungimento alla rotabile;

Seconda sottozona servita da insufficiente rete stradale e per cui la distanza dei fondi dalla rotabile esistente sia tale da rendere necessarie opere di certo rilievo;

Terza sottozona priva di strade di qualsiasi tipo;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei carateri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali e interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzione di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 45 del 22 settembre 1951 e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono;

Che avverso tali direttive furono presentati nei termini di legge, presso l'Ispettorato agrario provinciale di Palermo n. 21 ricorsi da parte dei signori

1) Cipolla Maria Venera fu Mariano;
2) Ditta Vincenzo Di Bennardo;
3) Ferrara Emanuele Giacomo di Vincenzo;
4) Ferrara Vincenzo fu Emanuele (per terreni di Castronovo);
5) Ferrara Vincenzo fu Emanuele (per terreni del comune di Lercara Friddi);
6) Gioia Miceli dott. Cosimo fu Rosario;
7) Giuffrè Mariano di Liborio;
8) Giuffrè Vincenzo di Liborio;
9) Leone Maria Stefania fu Vincenzo;
10) Mantegna Emanuele in Martinez;
11) Mantegna Oliva fu Benedetto;
12) Mantegna Stefanina fu Giuseppe;
13) Mavaro Anna in Ferrara (per terreni del comune di Lercara Friddi);
14) Mavaro Anna in Ferrara (per terreni del comune di Castronovo);
15) Mavaro Ninfa Maria fu Luigi (per terreni in Lercara Friddi);
16) Mavaro Ninfa Maria fu Luigi (per terreni in Roccapalumba);
17) Paladino Giuseppe fu Francesco;

18) Riso Giovanni fu Domenico (per terreni in Roccapalumba);

19) Riso Giovanni fu Domenico (per terreni in Castronovo);

20) Sgadari Pietro di Lo Monaco fu Giuseppe;

21) Vicari Santo fu Salvatore;

Che tutti i 21 ricorsi, perfettamente identici, vertono sui seguenti motivi:

1) i vincoli contrattuali costituiscono una remora alla trasformazione fondiaria;

2) l'attuale registrazione sulle terre incolte e sull'imponibile di mano d'opera compromettono la tranquillità del possesso, della conduzione e del bilancio aziendale;

3) irrealizzabilità direttive e rigidità di criteri di attuazione;

4) inattuabilità dei criteri nei turni di avvicendamento previsti;

5) il carico di bestiame può essere fissato dopo aver risolto il problema idrico ed in ogni caso risulta eccessivo;

6) la superficie da destinare a coltura arborea od arbustiva deve dipendere anche dalla natura del terreno;

7) la sistemazione dei terreni non è possibile se prima non viene sistemato il bacino di fondo valle di competenza dello Stato;

8) eseguire opere di carattere pubblico per fornire acqua potabile alle zone agrarie sfornite;

9) non rendere obbligatorie le costruzioni stradali particolarmente onerose;

10) le costruzioni rurali debbono riferirsi al sistema di conduzione;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Palermo nella seduta del 19 ottobre 1951, presi in esame i 21 identici ricorsi, ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento di tutti i ricorsi perchè

1) i vincoli contrattuali non costituiscono remora alla trasformazione fondiaria in quanto debbono essere modificati ed adeguati alle direttive (art. 15 legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104);

2) la tranquillità del possesso e della conduzione è garantita dagli articoli 17 e 18 legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104; quella del bilancio aziendale è assicurata dalla possibilità di contributo statale;

3) gli obblighi previsti rispondono a buoni e razionali criteri tecnici ed economici, nonchè ad adeguati limiti di tempo per l'attuazione delle opere;

4) i turni previsti di avvicendamento delle colture non seguono criteri rigidi ed inattuabili, in quanto i proprietari hanno ampia facoltà di scelta;

5) il carico di bestiame non risulta eccessivo;

6) le ragioni dei ricorrenti in ordine all'adattamento delle colture arboree sono da considerarsi in sede di approvazione del piano particolare;

7) la competenza dello Stato per la sistemazione dei bacini di fondo valle non esime l'interessato dall'eseguire le opere di sua competenza;

8) nell'impossibilità di utilizzazione delle risorse idriche del fondo si ricorre ai fondi dei vicini ed alla costruzione di cisterne;

9) l'obbligo di collegare il fondo alla rotabile sussiste per determinate e minime distanze;

10) nelle direttive è stabilito quali fabbricati siano da costruire in funzione del rapporto tra mano d'opera ed impresa;

Che, visto il voto n. 23 del Comitato regionale per la bonifica espresso ad unanimità nell'adunanza del 16 maggio 1952, i 21 ricorsi avverso le direttive di cui trattasi sono da rigettare perchè infondati in fatto e in diritto. Infatti, alcuni motivi sono inammissibili perchè implicherebbero scopi dilatori e non suffragati da consistenti ragioni tecniche, ed altri irrilevanti perchè eccessivamente generici;

Che, pertanto, le direttive sono da approvare subordinatamente alle modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica che ha ritenuto di dividere la zona nelle seguenti sottozone:

Prima sottozona delle terre trasformate e costituenti fondi inferiori a 20 Ha.

Seconda sottozona delle terre parzialmente trasformate con almeno il 10% di irriguo o con il 30% di vigneto, oppure col 60% di arborato e costituenti fondi superiori a 20 Ha.

Terza sottozona con fondi prevalentemente a superficie seminativa.

Quarta sottozona con fondi costituiti da più del 50% di pascoli;

Che agli obblighi precisati per ogni singola sottozona, espressi in valori minimi, dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Che le direttive predette, con le modifiche proposte dal Comitato regionale per la bonifica soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerato la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinarlo alla loro entità, con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni e di anni dieci per le sistemazioni ad iniziare per entrambi, dalla prima annata successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati;

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti i 21 ricorsi meglio specificati in narrativa avverso le direttive fondamentali della trasformazione della agricoltura per la zona « Torto » perchè infondati in fatto ed in diritto.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la predetta zona riferita ad un territorio di Ha. 54.260, ricadente nelle provincie di Palermo e di Caltanissetta, delimitato dal seguente perimetro:

A *Nord*: mare Tirreno: dal porto di Termini Imerese sino alla foce del fiume Imera settentrionale;

Ad *Est*: da una linea pressochè retta che partendo da Bonfornello, attraversa l'ex feudo Signora, raggiunge l'abitato di Cerda; segue poi la strada statale delle Madonie e dell'Etna sino al bivio Sclafani, e seguendo la rotabile per Sclafani sino a Bagni di Sclafani, ne raggiunge l'abitato per aperta campagna; sempre in aperta campagna raggiunge il confine comunale tra Caltavuturo e Sclafani. Prosegue lungo la trazzera che segna il confine comunale sino a m. 500 oltre Crozzo Brignoli, da qui in aperta campagna e per quota 786 raggiunge la strada provinciale Caltavuturo-Fontana Murata in località San Bartolo-Mandragiumenta e segue il limite del comprensorio di bonifica di Serratichera, stazione di Vallelunga e la segue fino a Fontana Murata toccando Valledolmo.

A *Sud*: da Fontana Murata segue il confine con la provincia di Caltanissetta sino alla stazione di Valledolmo, segue la strada fra Borgo Regalmici e per la trazzera di Raisivito-Portella Scannata provinciale bivio Manganaro-Agrigento arriva all'abitato di Lercara.

Ad *Ovest*: segue la provinciale suddetta sino alla Catanese 221 la segue sino al bivio per Roccapalumba e ne raggiunge l'abitato. Segue in aperta campagna per « Pizzo » - « la Montagna » « Balatelli » « Misciotto » Strada provinciale Termini-Roccapalumpa, la segue sino a Sant'Antonino di Termini. Girando a destra evita l'abitato e si ricongiunge, traversando la ferrovia, all'Arenile nord del porto di Termini.

In tale zona, con terreni prevalentemente impermeabili, notasi un indirizzo colturale molto complesso e vario.

In genere mancano opere atte a mantenere invariato il livello produttivo.

Il carico del bestiame per ettaro è molto scarso; i pascoli sono sfruttati irrazionalmente.

Pochi ed in cattivo stato di conservazione i fabbricati rurali esistenti.

La zona conta molte sorgenti di scarsa portata per cui è deficiente di acqua.

Quella delle pozze e quella corrente dei fiumi e dei torrenti viene usata molto spesso per usi potabili degli animali.

La viabilità minore è costituita da trazzere e di mulattiere che si estendono per centinaia di chilometri.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

Prima sottozona delle terre trasformate e costituenti fondi inferiori a 20 Ha:

Trattasi di terreni che hanno già raggiunto a mezzo della trasformazione ordinamenti stabili e per i quali, costituendo fondi di ampiezza inferiore a 20 Ha., non si impongono particolari obblighi.

Seconda sottozona: terre parzialmente trasformabili con almeno il 10 % di irriguo o con il 30 % di vigneto, oppure al 60 % di arboreto e costituenti fondi superiori a 20 Ha.

1) *obbligo della presentazione del piano particolare per tutti i proprietari di fondi con superficie superiore a 20 Ha.*

Per i fondi compresi tra i 20 e 60 Ha l'obbligo della presentazione dei piani sussiste limitatamente a quanto prescritto dai successivi numeri.

2) *ordinamento colturale*: migliorare l'ordinamento colturale della superficie seminativa ed adottare rotazioni continue.

3) *carico di bestiame*: per i fondi di superficie superiore a 40 Ha, obbligo di allevare kg. 120 di peso vivo di bestiame per ettaro di seminativo e di arboreto e kg. 200 di peso vivo di bestiame per ettaro irriguo, costituito, per i fondi sopra 100 Ha dal 50% di bovini semistabulati.

Ai fini del calcolo gli equini dei compartecipanti e gli ovini non stanziali si conteggiano limitatamente al periodo di permanenza sul fondo.

4) *sistemazione idraulico-agrario*: per i fondi con pendenza non superiore al 30 %, obbligo di provvedere alla sistemazione dei terrenei con spietramenti, affossature per eliminare i ristagni di acqua e di tutte quelle opere atte al buon governo delle acque superficiali, onde impedire erosioni e smottamenti.

5) *fabbricati rurali*: obbligo di costruire una casa di abitazione in ragione di una famiglia contadina ogni 5 Ha di superficie irrigua intensiva, ogni 12 Ha di vigneto, ogni 20 Ha di arboreto e di seminativo. Per i fondi a colture miste gli obblighi sussistono in relazione alle colture medesime.

L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici con una superficie complessiva coperta di mq. 65.

In armonia con l'ordinamento aziendale possono costruirsi anche dormitori per partecipanti ed avventizi nella misura di 100 mq. di superficie coperta per ogni 12 Ha di irriguo, 32 Ha di vigneto, 70 Ha di arboreto e 100 Ha di seminativo. In questo caso l'obbligo delle abitazioni diminuisce in proporzione ed in conseguenza dei dormitori.

All'abitazione dovrà essere annessa una stalla di capacità adatta e che risponde ai requisiti igienici del carico di bestiame imposto.

6) *approvvigionamento idrico*: utilizzare razionalmente le disponibilità di acque esistenti nel fondo sia ai fini potabili che irrigui.

In mancanza di acque superficiali ai fini dell'approvvigionamento aziendale, obbligo di eseguire lo scavo di pozzi o la costruzione di cisterne.

7) *viabilità*: per i fondi con superficie superiore a 60 Ha, obbligo di allacciare il centro aziendale alle vie pubbliche quando la distanza non superi 1 km. per le strade aziendali e 2 km. per le strade interaziendali e quando, in ogni caso, non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi superiori a 100 Ha, le distanze indicate si elevano rispettivamente a km. 2 e a km. 4.

Curare l'alberatura delle strade.

Terza sottozona: fondi prevalentemente a superficie seminativa:

1) *obbligo della presentazione del piano particolare per i fondi superiori a 100 Ha.*

Per i fondi compresi tra i 20 Ha ed i 100, l'obbligo della presentazione dei piani sussiste limitatamente a quanto prescritto dai successivi numeri.

2) *ordinamento colturale*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha, abolizione dei riposi pascolativi e dei ringrani con conseguente incremento delle coltivazioni foraggere.

Resta ammesso il ringrano con orzo ed avena nei cambiamenti di rotazione e sui terreni di ottima fertilità, limitatamente ad una superficie la cui produzione sia destinata per mangime del bestiame del fondo.

Resta altresì ammesso il 5% di terreno sodo per la ginnastica funzionale del bestiame nelle aziende sprovviste di pascolo.

3) *piantagioni legnose*: per i fondi superiori a 30 Ha, ove le condizioni di terreno e di clima lo consentano, dovrà destinarsi almeno il 5 % della superficie produttiva a coltura arborea e arbustiva adatta alla zona

Agli effetti del computo saranno considerate anche le colture esistenti.

4) *carico di bestiame*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha, obbligo di allevare kg. 100 di peso vivo di bestiame per ettaro; di cui il 50 % di bovini semistabulati.

5) *sistemazione idraulico-agraria*: per i fondi con superficie superiore a 30 Ha, e con pendenza non superiore al 30 %, per impedire erosioni e smottamenti, costruzione di fossi di guardia, sistemazioni di carattere estensivo e spietramento della superficie, ove la pendenza superi il 30 % si dovrà ricorrere ad opere di consolidamento con briglìette di vario tipo ed eventualmente con piantagioni a filari.

6) *fabbricati rurali*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha, obbligo di dare abitazione ai salariati fissi od ai compartecipanti od ai coloni mediante case coloniche o dormitori in muratura, in ragione di una famiglia per ogni 30 Ha, nel caso di insediamento colonico o di mq. 100 di superficie coperta per ogni 100 Ha nel caso di dormitori.

Nella stessa azienda possono coesistere abitazioni coloniche e dormitori.

Le abitazioni coloniche debbono rispondere ai requisiti igienici con una superficie complessiva coperta di mq. 65.

Costruzione di stalle in misura proporzionale al carico di bestiame prescritto.

All'obbligo delle abitazioni, dormitori ed altre costruzioni si ottempera migliorando i fabbricati esistenti, con l'ampliamento e con nuove costruzioni.

7) *approvvigionamento di acqua potabile*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha, provvedere all'approvvigionamento di acqua potabile, utilizzando le risorse idriche del fondo ed, in assenza di questa possibilità, con costruzioni di pozzi o di cisterne rispondenti agli indispensabili requisiti igienici.

8) *viabilità*: allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche rotabili, quando la distanza non superi i 2 km. per le vie aziendali e 4 km. per le vie interaziendali e quando, in ogni caso, non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Quarta sottozona: fondi costituiti da più del 50 % di pascoli:

1) *obbligo della presentazione del piano particolare per i fondi superiori a 100 Ha.*

Per i fondi compresi tra i 20 ed i 100 Ha, l'obbligo della presentazione dei piani sussiste limitatamente a quanto prescritto dai successivi numeri.

2) *ordinamento colturale*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha, nel seminativo, obbligo di adottare rotazioni continue ed impiantare il 5 % della superficie ad arboreto o bosco d'alto fusto.

3) *carico di bestiame*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha, obbligo di allevare kg. 75 di peso vivo per ettaro di superficie.

4) *sistemazione idraulico-agraria*: nei seminativi con pendenza non superiore al 30 %, obbligo di provvedere alla sistemazione dei terreni con spietramenti e con tutte quelle opere atte al buon governo delle acque superficiali onde impedire i fenomeni di erosione.

Ove la pendenza supera il 30% si dovrà ricorrere al consolidamento con sistemi vari, ivi compreso il rimboschimento.

Per i pascoli cosparsi di pietre, obbligo dello spietramento superficiale e del decespugliamento, semprechè l'uno e l'altro non sia pregiudizievole alla stabilità del suolo.

5) *fabbricati rurali*: per i fondi con superficie superiore a 50 Ha, obbligo di costruire dormitori in muratura per compartecipanti ed avventizi nella misura di mq. 50 di superficie coperta per ogni 50 Ha di seminativo ed obbligo di costruire ricoveri in muratura per pastori, locali per il caseificio e tettoie per le pecore.

I suddetti locali dovranno soddisfare le necessarie esigenze igieniche.

6) *approvvigionamento idrico*: per i fondi superiori a 50 Ha, provvedere al necessario approvvigionamento di acqua, mediante utilizzazione di sorgenti, scavo di pozzi o costruzione di cisterne.

7) *viabilità*: allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche rotabili, quando la distanza non superi i 2 km. per le vie aziendali e 4 km. per le vie interaziendali e quando in ogni caso, non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati alla entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni il termine utile di esecuzione è di anni dieci dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni, per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione dei fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

Gli Ispettori provinciali dell'agricoltura di Palermo e Caltanissetta sono tenuti ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta l'elaborato originale delle direttive predette permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà, tempestivamente, l'Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 15 settembre 1952

L'Assessore: GERMANÀ

DECRETO 15 settembre 1952 (552).

Approvazione delle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona « Agrigento ».

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 35;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22;

Premesso:

Che ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per le zone non comprese nei piani generali di bonifica vengono stabilite le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura;

Che tali direttive, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Presidenziale 7 maggio 1951, n. 22, avanti citato, sono rese pubbliche mediante avviso dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste da inserirsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e negli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono, mentre gli interessati possono prendere visione di esse presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio e produrre ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, tramite l'Ispettorato provinciale della agricoltura competente;

Visto le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona « Agrigento », redatte, a cura dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dal dott. Giuseppe Orefice.

Che in base allo studio economico-agrario della zona « Agrigento », della estensione di Ha 75.665, ricadente nella provincia di Agrigento, vengono precisati gli obblighi espressi in valori minimi, ai quali dovranno adeguarsi i fondi a trasformazione avvenuta;

Ritenuto che le direttive comprendono:

1) la descrizione dei carateri fisici della zona;

2) la descrizione della situazione idraulica, agraria e sociale odierna, nonchè uno studio dell'attuale ordinamento della produzione;

3) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario che prevedono, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, gli interventi che seguono:

a) viabilità aziendale ed interaziendale;

b) eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;

c) sistemazione idraulico-agraria del terreno;

d) opere di piccola bonifica;

e) costruzioni di abitazioni per i lavoratori, di ricoveri per gli animali, di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione della azienda;

f) eventuali piantagioni arboree;

Considerato:

Che le pubblicazioni vennero effettuate contemporaneamente presso gli albi dei Comuni cui i terreni si riferiscono e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 45 del 22 settembre 1951;

Che avverso tali direttive furono avanzati, nei termini i seguenti 29 ricorsi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento:

1) Agnello Spoto Francesco fu Francesco;
2) Agnello Stefano di Francesco;
3) Dulutta Giuseppina fu Gabriele;
4) Gaetani dott. Antonio fu Benedetto;
5) Gaetani Calogera in Cosà;
6) Gangitano Corrado di Luigi;
7) Gangitano Francesco di Luigi;
8) Gangitano Ferdinando fu Cesare (per terreni in Canicattì);
9) Gangitano Ferdinando fu Cesare (per terreni in Naro);
10) Gangitano Luigi fu Marco;
11) Giglia Angelo fu Paolo;
12) Giglia Giulia fu Filippo;
13) Giglia Giulio fu Angelo;
14) Giglia Margherita fu Filippo;
15) Giglia Rosa fu Paolo;
16) Giudice Angelo fu Antonino;
17) Giudice Antonio di Angelo;
18) Giudice Stefano di Angelo;
19) Giudice Angelo di Stefano;
20) Iacono Francesco Paolo di Gerlando ed altri;
21) Micciché Calogero fu Giovanni;
22) Micciché Carmela fu Stefano;
23) Mulè Raffaele fu Antonino per la moglie Giglia Rosina;
24) Giudice Giovanni fu Gaspare;
25) Giudice Giuseppe fu Gaspare;
26) Giudice Teresa fu Gaspare;
27) Pasciuta Emanuele fu Francesco e figlia Anna;
28) Agnello Giuseppina fu Nicolò;
29) La Lomia Giuseppe fu Ferdinando e figli;

Che, in generale, i motivi dei predetti ricorsi riguardano:

1) esistenza di sufficiente rete stradale, fabbricati rurali, piantagioni e di rilevante carico di bestiame;

2) onerosità dei vari obblighi prescritti ed impossibilità finanziarie alla esecuzione degli stessi;

3) ristrettezze dei termini per l'esecuzione delle opere;

4) necessità di subordinare la esecuzione delle opere del privato alle opere di competenza statale e regionale;

5) necessità di obbligare i proprietari dei fondi vicini e creare un regime idraulico comune;

6) inutilità delle costruzioni isolate prive di servizi igienico-sanitari e delle opere tendenti ad evitare la degradazione dei terreni con pendenza inferiore al 30 per cento;

7) osservazioni di carattere generale con o senza contenuto tecnico;

Che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Agrigento, presi in esame i 29 ricorsi sopra citati, ha espresso parere favorevole allo accoglimento in merito alla opportunità di prolungare il termine di esecuzione delle opere ed alla eccessività degli obblighi per la viabilità e la costruzione di case coloniche, nonchè in merito alla opportunità di subordinare la esecuzione di alcune opere del privato a quelle dello Stato e della Regione; mentre ha espresso parere sfavorevole all'accoglimento degli altri motivi di ricorso o perchè privi di fondamento e di ragioni tecniche specifiche, o perchè da considerare in sede di approvazione del piano particolare;

Che il Comitato regionale per la bonifica, con voto n. 25 emesso ad unanimità nell'adunanza del 17 maggio 1952, ha espresso il parere che i 29 ricorsi sono da rigettare o perchè infondati in fatto e in diritto o perchè da considerare in sede di approvazione dei piani particolari, pur manifestando l'avviso che, tenuti presenti alcuni motivi e rilievi, siano da apportare modifiche alle direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura nella zona di « Agrigento »;

Che le direttive stesse sono da approvare con le modifiche suggerite dal Comitato regionale per la bonifica, in quanto soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Considerata la opportunità di unificare il tempo di esecuzione delle varie opere, trasformazioni e sistemazioni e subordinato alla loro entità, con un termine massimo di sei anni per le opere e trasformazioni e di dieci anni per le sistemazioni ad iniziare, per entrambi, dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare;

Che entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, siano fissati nei piani particolari approvati.

Decreta:

Art. 1.

Sono respinti i 29 ricorsi meglio specificati in narrativa avverso le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura per la zona di « Agrigento », perchè i motivi in essi contenuti sono o irrilevanti, o infondati in fatto ed in diritto, o da considerare in sede di approvazione del piano particolare.

Art. 2.

Sono approvate le direttive fondamentali per la trasformazione dell'agricoltura per la zona agraria « Agrigento », riferita ad un territorio di Ha 75.655, ricadente nella provincia di Agrigento e delimitato dal seguente perimetro:

A *Nord*: da una linea che, limite della zona acceleramento del Borgo Bonsignore parte dalla costa del mare Mediterraneo alla foce del fosso della Gurra a circa 3 km. a sud est delle rovine di Eraclea e volge a sud-est con la linea spezzata, risalendo verso nord-est fino al bevaio a quota 57 dove segue la trazzera per circa 1000 metri, abbandonandola per seguire un arco di cerchio (centro al laghetto Gorgo) che, per quota 162, raggiunge la strada statale n. 115 (sud occidentale sicula), a circa m. 250 dopo il km. 157, che segue fino al bivio per Montallegro. Dal bivio prosegue lungo la rotabile da Montallegro a Cattolica Eraclea, ed alla quota 144 devia per seguire il tracciato della ferrovia fino alla quota 125 al ponte sul fosso Stagnone, e abbandona la ferrovia per risalire, seguendo il confine comunale tra i comuni di Cattolica Eraclea e Montallegro, lungo il fosso Stagnone, fino alla quota 248.

Abbandona qui il fosso ed il confine, segue per breve tratto verso sud-est la trazzera che, per l'ex feudo Borangio, raggiunge la strada provinciale da Raffadali a Cattolica a circa m. 100 dopo il km. 6. Segue la strada provinciale fino a m. 250 dopo il km. 7, e, in corrispondenza del ponticello del Borangio, devia per seguire verso nord-est la trazzera per fontana Ciceri. Prosegue poi lungo il sentiero e la trazzera, che, per le pendici della Portella di Disi, del Pizzo del Corvo, passando poco a sud delle case D'Angelo, per le quote 407, 381, 303, raggiunge, a quota 392, la strada statale n. 118 (Corleonese-Agrigentina) a circa 750 metri prima del km. 124. Segue questa strada fino alla Cantoniera, a quota 415 dove incontra il confine tra i comuni di Agrigento e Sant'Angelo Muxaro. Segue questo confine per monte Grotticelle fino alla quota 502 e prosegue poi, lungo la trazzera, per le quote 458, 444, 448, le pendici di pozzo Pernici e della montagna del Comune e raggiunge la strada provinciale da Sant'Angelo Muxaro e Raffadali a circa 500 metri prima del bivio per Santa Elisabetta.

Lascia a destra l'abitato di Sant'Elisabetta e raggiunge, a quota 410, la rotabile per Aragona che segue fino a quest'ultimo centro. Lasciando a destra l'abitato si porta a quota 336 e poi a quota 357 sulla strada da Aragona ad Agrigento, strada che segue, fino al bivio per Comitini. Volge quindi, a nord-est lungo la strada per Comitini che segue fino al bivio per la stazione di Comitini. Di qui segue, verso est, la stradella e poi la trazzera che, per le quote 258, 301, 336 raggiunge, al casello, la ferrovia per Agrigento. Segue poi la ferrovia e, all'incrocio della trazzera di contrada Muscamento, abbandona il limite del Comprensorio di bonifica del Platani e del Tumarrano per seguire, sempre lungo la ferrovia il limite del Comprensorio di bonifica del Salito. Prosegue lungo il tracciato ferroviario, fino alla stazione di Grotte dove incontra la rotabile per Ragalmuto che segue fino a quest'ultimo centro, lasciando a destra l'abitato. Segue poi la rotabile per Canicattì, fino al passaggio a livello a quota 510, sotto Case Aquilato, dove riprende il tracciato ferroviario che segue fino al bivio ferroviario del centro abitato di Canicattì, dove abbandona il limite del Comprensorio di bonifica del Salito per seguire quello del Comprensorio di bonifica del Salso inferiore.

Dal bivio ferroviario passando per il casello a quota 512 segue verso Canicattì, la strada statale n. 122, (Agrigentina), che percorre fino a 500 metri dopo il km. 31, alla quota 474, al quadrivio con la stradella per il cimitero. Segue poi questa stradella, verso sud-est e, lasciando l'abitato di Canicattì a circa metri 500 sulla destra, per la quota 478, raggiunge ed attraversa a quota 468, la strada da Canicattì a Delia, e prosegue lungo la stradella per Tre Fontane fino a m. 500 circa dopo il passaggio a livello della ferrovia a scartamento ridotto da Agrigento a Delia.

Ad *Est*: da una linea che, partendo da un punto dalla stradella per le Tre Fontane a metri 500 circa dopo il passaggio a livello della fermata Canicattì-Delia, segue per breve tratto verso sud-est una strada vicinale, che abbandona per salire, seguendo la linea di spartiacqua, alla quota 508 e passare poi a quota 489 in località Santuzza. Di qui segue, verso ovest, la stradella che raggiunge a quota 462 la ferrovia a scartamento ridotto Canicattì-Delia. Segue il tracciato di questa fino al sopra passaggio a quota 459, e poi volge a sud seguendo il tracciato della ferrovia (a scartamento ridotto) Agrigento-Canicattì, fino al passaggio a livello con la strada provinciale da Canicattì a Palma Montechiaro, nei pressi del Molino del Fico sul fiume Naro. Segue ora questa provinciale verso sud, per il bivio per Naro ed oltre, fino all'abitato di Camastra che attraversa proseguendo verso Palma di Montechiaro fino alla svolta a quota 309 tra la contrada Biticchie ed il monte Pozzillo, dove abbandona la strada per seguire il tracciato della ferrovia a scartamento ridotto Agrigento-Licata, fino al casello a quota 220 a 500 metri circa a nord di Palma di Montechiaro.

Volge, quindi, verso est, lungo la trazzera a nord della contrada Carabito, che, per le quote 237, 253, 388, 368 giunge al bivio, in contrada Ragusetta. Di qui segue, verso sud, l'altra trazzera che per le quote 332, 317 e 305 giunge all'altro bivio presso Casa Ronollo in contrada Pozzo Vecchio. Volge ora a nord-est lungo una trazzera che segue fino al fiume Palma che raggiunge alla confluenza col vallone Cipolla. Scende poi lungo il fiume Palma fino all'ansa a metri 250 circa dopo la quota 113, dove, risalendo per circa 75 metri le pendici sulla sinistra del fiume, raggiunge la trazzera per l'Abadia del Conte. Di qui, con linea sinuosa lungo la curva di livello a quota 350, sulle pendici settentrionali del monte del Bosco scende poi a quota 291 dove incontra la trazzera che, volgendo a sud, per le quote 252, 209, 214 e la contrada Daino Naro giunge alla strada statale n. 115 (sud occidentale sicula) al passaggio a livello tra le contrade Daino, Naro e Ciotta. Segue la statale verso Licata per circa 1 km., e poi devia per il sentiero e la stradella per casa Silliti. Prosegue per quota 61 lasciando la casa Silliti a destra e poi, per quota 55 e l'abbeveratoio a quota 40, raggiunge un valloncello seguendo il quale scende al mare Mediterraneo a Punta Ciotta, dove termina il limite del Comprensorio di bonifica del Salso inferiore.

A *Sud* e ad *Est*: dalla linea della costa del mare Mediterraneo, che, da Punta Ciotta, risale verso nord-est per Marina di Palma, e Porto Empedocle fino alla foce del fosso della Gurra a circa 3 km. a sud-est delle rovine di Eraclea.

L'andamento collinoso del territorio, la natura prevalentemente argillosa dei suoi terreni e la mancanza di qualsiasi forma di sistemazioni idraulico-agrarie sono i principali fattori dei disordini del regime idraulico.

Frequenti sono le frane e gli smottamenti.

Per valorizzare la zona dei terreni calcarei gessosi e marnosi viene largamente usato il mandorlo spesso consociato con piante erbacee e più raramente con l'ulivo.

Scarso il carico di bestiame costituito prevalentemente da ovini ed equini.

La presenza di acqua potabile costituisce una eccezione.

L'utilizzazione di acqua per irrigazione si esercita su modestissima superficie.

Le opere di presa non sono razionali.

Le case rurali sono frequentemente costitute da un unico ridotto ed anti-igienico vano.

Esistono vaste estensioni di terreno non attraversato da strade di possibile accesso; la viabilità è costituita da impervie mulattiere e da trazzere.

Gli obblighi previsti dalle direttive della trasformazione dell'agricoltura per la zona predetta sono i seguenti:

1) *presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi con superficie superiore a 50 Ha.*

Per i fondi compresi tra i 20 ed i 50 Ha l'obbligo della presentazione del piano particolare sussiste limitatamente a quanto prescritto dai successivi numeri.

2) *ordinamento colturale*: impianto a normale distanza di colture arboree od arbustive almeno nel 30 per cento dei terreni suscettibili di impianti arborei.

Nel caso che tale 30% rappresenti una estensione di terreno inferiore al 15% dell'intera superficie del fondo, la percentuale prescritta andrà innalzata fino a raggiungere l'estensione del 15% della superficie totale del fondo o l'intera superficie alberabile quando questa sia inferiore al detto 15%.

3) *miglioramento pascolo*: nei fondi con estensione superiore a 50 Ha, costituiti in parte da pascolo, dissodare e sistemare quella porzione di terreno tenuta impropriamente come pascolo o migliorare il pascolo intrasformabile.

Ai soli fini di tale obbligo, vengono considerati intrasformabili quei pascoli esistenti in terreni la cui pendenza sia superiore al 50%, quelli anche con pendenza minore esistenti su terreno franoso fino a quando non siano ultimate le preventive ed obbligatorie opere di sistemazione a tutti quelli il cui dissodamento metta in pericolo la stabilità del suolo.

I pascoli che non dovranno essere trasformati in seminativi od arborati dovranno essere liberati da tutti i sassi di facile rimozione, ripuliti dai cespugli inutili, migliorati nella flora con la semina periodica di buone foraggere.

Il pietrame che risulta dallo spietramento potrà essere utilizzato per eventuale sistemazione di valloni, opere di recinzione, ecc.

Il 20% della superficie a pascolo, semprechè le condizioni di terreno lo consentano, dovrà essere alberata con le essenze meglio adattabili.

4) *carico di bestiame*: allevare kg. 150 di peso vivo per ettaro di seminativo semplice e di seminativo arborato e kg. 80 di peso vivo per ettaro di arborato al quale siano consociate colture erbacee.

Nei fondi con estensione superiore a 50 ettari, il 50% del peso vivo prescritto dovrà essere costituito dai bovini tenuti allo stato stabulato o semistabulato.

5) *sistemazione idraulico-agraria*: disciplinare accuratamente le acque meteoriche in modo che vengano smaltite e raccolte senza erodere o comunque danneggiare il territorio del fondo o di quello limitrofo.

Nei terreni pianeggianti, costruire drenaggi e affossature occorrenti ad impedire ogni ristagno di acqua, creando un franco di coltivazione di almeno cm. 30.

A ciascun proprietario è fatto obbligo di sistemare quel tratto di collettore interessante i terreni di sua proprietà.

I terreni di pendenza superiore al 10% dovranno essere sistemati mediante l'attuazione di apposite opere di sistemazione collinare.

In tutte le zone di terreno poco saldo e di pendenza superiore al 20%, di non conveniente riduzione mediante opportune opere di sistemazione, si dovrà procedere al rinsaldamento con adatta arboratura, semprechè la natura del terreno non sia contraria all'attecchimento di piante arboree.

Obbligo dello spietramento di tutti i terreni dove siano presenti sassi erratici semprechè non si aggravi la stabilità dei terreni.

Il pietrame di risulta dovrà essere impiegato per l'eventuale costruzione di muretto di sostegno al terreno, stradelle, ecc.

6) *fabbricati rurali* per i fondi di estensione superiore a 25 Ha, costruzione di una casa di abitazione per ogni 25 ettari.

L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da tre vani di cui uno per cucina con una superficie complessiva coperta di metri quadrati 65.

Ove il fondo sia dotato di sufficiente acqua economicamente utilizzabile allo scopo, la casa dovrà essere provvista di gabinetto di decenza.

Per i fondi che distino meno di km. 5 dai centri abitati si potrà limitare il numero delle abitazioni a quelli indispensabili per le famiglie degli addetti all'allevamento del bestiame.

Per i fondi di superficie superiore a 100 Ha, costruire dormitori in muratura per compartecipanti ed avventizi nella misura di mq. 100 di superficie coperta per ogni 100 ettari.

La costruzione di abitazioni, in numero superiore a quanto sopra stabilito, diminuisce in proporzione la superficie prescritta per i dormitori.

7) *altri fabbricati rurali*: le stalle dovranno essere proporzionali al carico di bestiame prescritto.

Per i fondi superiori a 25 Ha, costruzione di concimaie in muratura o, in casi eccezionali, costituite da fosse in terra col fondo impermeabile od impermeabilizzato, comunque, dovranno essere sempre costruite con idonei accorgimenti igienici ed avere l'ampiezza di mq. 4 per ogni capo grosso.

Nei pascoli di estensione superiore a 50 Ha, costruire ricovero per il bestiame con annesso locale per la lavorazione del latte e, per ogni 50 Ha, un rifugio opportunamente dislocato, ove il personale possa ripararsi allorchè venisse sorpreso da temporale in località distante dal ricovero innanzi detto.

8) *approvvigionamento di acqua potabile* per i fondi superiori a 30 Ha, vi si deve provvedere o servendosi delle risorse idriche del fondo o eventualmente dei fondi vicini, semprechè legalmente utilizzabili, o, in assenza di questa possibilità, con costruzione di pozzi o cisterne rispondenti a requisiti igienici.

9) *utilizzazione di acque per l'irrigazione*: nei fondi in cui esistono sorgenti di acqua utilizzabile a scopo irriguo, fare stabili e razionali opere di presa, raccolta e distribuzione per la integrale utilizzazione di detta acqua.

10) *viabilità*: per i fondi di estensione superiore a 100 Ha, allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche rotabili, quando la distanza non superi i km. 2 per le vie aziendali e km. 4 per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi compresi tra 60 e 100 Ha, l'obbligo di collegamento si avrà per distanze ridotte rispettivamente di un terzo rispetto a quelle precedentemente espresse ridotte di due terzi per i fondi aventi superficie compresa tra 20 e 60 Ha.

Il collegamento dovrà esere effettuato a mezzo di strade rotabili costruite a regola d'arte.

Le strade poderali ed interpoderali dovranno essere alberati.

Tempo di esecuzione.

I termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire, in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dalla prima annata agraria successiva all'approvazione del piano particolare.

Per quanto riguarda la sistemazione dei terreni il termine utile di esecuzione è di anni dieci dall'approvazione del piano particolare con inizio dal primo anno.

I cambi di rotazione dovranno essere messi in atto con i necessari adattamenti a decorrere dalla prima annata agraria.

Le attuazioni per quello che riguarda il carico di bestiame, debbono essere messe in esecuzione dalla prima annata agraria se si dispone di sufficienti fabbricati rurali, ed entro un anno dalla costruzione di fabbricati, qualora l'attuale dotazione di essi sia insufficiente.

Entro i limiti sopra stabiliti i tempi di esecuzione, per le singole opere, saranno fissati nei piani particolari approvati.

Art. 3.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Agrigento è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta, lo elaborato originale delle direttive predette permettendone la consultazione presso la sede dell'Ispettorato durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e sarà affisso nell'Albo pretorio dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nella zona in questione.

Alle conseguenti formalità provvederà tempestivamente, lo Ufficio regionale per la riforma agraria.

Palermo, addì 15 settembre 1952

L'Assessore: GERMANÀ

(43)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 30 dicembre 1951, n. 17892, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Sparacio dott. Giuseppe, vice prefetto.

Membri
Buonomini prof. Giulio;
Puccinelli prof. Enrico;
Vivaldi prof. Livio, dell'Istituto superiore di sanità;
Mascioli prof. Renato.

Segretario:
Martorano dott. Luigi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Pisa.

Roma, addì 22 ottobre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(122)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Catania, in data 30 luglio 1951, n. 17330, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania è costituita come appresso:

Presidente.
Novello dott. Alberto, vice prefetto ispettore.

Componenti
Scuderi dott. Mario, medico provinciale;
Francaviglia prof. dott. Antonino, direttore dell'Istituto di clinica medica dell'Università di Catania;
Brancati prof. dott. Raffaele, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Catania;
Angeri dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario:
Condorelli dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 gennaio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(183)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di La Spezia, in data 10 febbraio 1952, n. 2281, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia è costituita come appresso:

Presidente
Callipari dott. Guglielmo, vice prefetto

Componenti:
Vezzoso prof. dott. Bartolomeo, medico provinciale;
Beni prof. dott. Vittorio, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Zaccuti dott. Achille, primario in ostetricia e ginecologia;
Sacchelli Margherita, ostetrica condotta.

Segretario:
Fazio dott. Angelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 gennaio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(182)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Nuoro.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Nuoro in data 8 febbraio 1952, n. 847, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Nuoro;

Decreta

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Nuoro.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

Flagiello dott. Giorgio, vice prefetto.

Membri:

Cioglia prof. Lorenzo;
Poggi prof. A. Raul;
Macciotta prof. Enrico;
Muntoni prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità.

Segretario:

Ciuti dott. Valfredo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Nuoro.

Roma, addì 18 ottobre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(262)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di La Spezia, in data 10 febbraio 1952, n. 2281, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia è costituita come appresso:

Presidente

Callipari dott. Guglielmo, vice prefetto.

Componenti:

Vezzoso prof. dott. Bartolomeo, medico provinciale;
Bufalini prof. dott. Maurizio, docente in clinica chirurgica;
Lami prof. dott. Guido, docente in clinica e patologia medica;
Giuliani dott. Giacomo, medico condotto.

Segretario:

Fazio dott. Angelo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 gennaio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(184)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 8 e 123 e successivi dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 974, contenente modifiche all'art. 123 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, ed il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1949, n. 28, recante modificazioni al regolamento;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 4 maggio 1951, n. 383, relativa all'aumento del ruolo organico della Magistratura ordinaria;

Vista la legge 23 aprile 1952, n. 415;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a duecento posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia stimata;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare, o croce di guerra al valor militare, oppure promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) di nove anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

4) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del numero 4) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti;

5) a 45 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 45 anni.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già sono impiegati civili di ruolo dello Stato. Tale qualità deve risultare nel modo indicato nell'articolo 4 del presente bando.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

e) abbia conseguito la laurea in giurisprudenza in una Università della Repubblica almeno un anno prima del giorno nel quale scade il termine, indicato nell'articolo seguente, per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L. 32, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata nelle ore di ufficio al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro il 30 giugno 1953.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Art. 4.

Unitamente alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, su foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 40);

b) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da L. 24).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 24);

d) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, essa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni (carta da bollo da L. 24).

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla fotografia ed alla firma del candidato, nonchè una marca da bollo da L. 32;

f) certificato generale del casellario giudiziale di data non inferiore di tre mesi a quella del presente bando (carta da bollo da L. 85);

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia notarile di esso.

Possono esibirsi, in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare della povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario. Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Per i certificati del sindaco di Roma, del cancelliere del tribunale, del segretario della Procura della Repubblica di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorre legalizzazione.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari civili di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *g*) insieme a copia autentica dello stato di servizio (tassa di bollo L. 40), comprovando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo L. 24) di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di « distinto ».

Lo stato di servizio e il certificato della Amministrazione devono essere di data non anteriore a quella del presente bando.

Art. 5.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra).

La qualifica di ex combattente e il possesso di ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, (tassa di bollo da L. 40) nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e successive modificazioni (tassa di bollo L. 32).

La qualifica di profugo dell'Africa italiana deve essere dimostrata secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana.

La qualifica di profugo delle terre di confine deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto in guerra, o di caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di figlio d'invalido o di mutilato di guerra, per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal modello 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero da certificato, su carta bollata da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

La concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa rilasciata dal competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (tassa di bollo da L. 32).

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 2, n. 5, devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco e lo stato di coniugato dall'estratto dell'atto di matrimonio.

I candidati ammessi alle prove orali possono dimostrare il possesso dei titoli di preferenza nella graduatoria, previsti dalle leggi vigenti, fino al termine delle prove stesse.

Art. 6.

Non sono ammessi al concorso

a) coloro che hanno presentato le domande oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero non in regola col bollo;

b) coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero non in regola col bollo, oppure non legalizzati, salva la eccezione preveduta nei commi quarto e quinto dell'art. 4;

c) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 7.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;
2) diritto civile;
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, nell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 19 aprile 1947, n. 974, e nel regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1850, con le modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno determinati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a 91 punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 10.

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Roma, addì 10 gennaio 1953

Il Ministro: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1953
Registro n. 25, *foglio n.* 293. — Oliva

(94)

Concorso per esami a duecento posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente, e successive modificazioni, e la legge 26 luglio 1929, n. 1367, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e successive estensioni;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro rispettivamente degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a duecento posti di volontario nelle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*).

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) sia di moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile, e di sana costituzione fisica;

d) sia provvisto di diploma di maturità classica o scientifica, o di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, agrimensura, commerciale, industriale) o di abilitazione magistrale o di licenza di istituto nautico.

Ai detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti conseguite in una scuola media dell'ex impero austro-ungarico;

e) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 30.

Detto limite di età è elevato:

1) a 35 anni, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero nella qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; ed infine, per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa Italiana e dei territori di confine;

2) a 44 anni, per coloro che siano stati decorati di medaglia al volor militare, o di croce di guerra al valor militare, o che abbiano conseguito promozioni straordinarie per merito di guerra;

3) a 45 anni, per coloro che rivestano la qualità di mutilati o di invalidi di guerra o della lotta di liberazione, nonchè per i mutilati o invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per i mutilati od invalidi per servizio.

Sono esclusi dai benefici militari coloro che abbiano riportate condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

4) il limite di età è pure elevato a 44 anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvi i maggiori limiti consentiti dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

5) i limiti di età sono inoltre elevati:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni che precedono, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

6) a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite di età è elevato a 45 anni, per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Infine, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, ai sensi del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Art. 3.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L. 32, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata, nelle ore di ufficio, al Procuratore della Repubblica nella

cui giurisdizioine risiede l'aspirante, nel termine perentorio di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve contenere l'esatta indicazione della residenza, nonchè la elencazione di tutti i documenti esibiti, con la indicazione della data del loro rilascio da parte delle autorità competenti.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, su foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 40);

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da L. 24);

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, o che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso (carta bollata da L. 24);

d) certificato di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha la residenza abituale da almeno un anno e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno (carta bollata da L. 24);

e) certificato medico di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

L'Amministrazione di riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

f) fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino sarà apposta l'autenticazione del notaio relativa alla fotografia ed alla firma del candidato, nonchè una marca da bollo da L. 32;

g) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando (carta da bollo da L. 85);

h) diploma, in originale o in copia notarile del titolo di studio di cui all'art. 2 del bando;

i) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla elevazione del limite di età.

Possono esibirsi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare della povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza, certificato del casellario giudiziale e certificato di buona condotta. Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Per i certificati del sindaco di Roma, del cancelliere del Tribunale o del segretario della Procura della Repubblica di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorre legalizzazione.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari civili di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *e*), *f*) ed *h*), insieme a copia autentica dello stato di servizio (tassa di bollo L. 40), comprovando con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo L. 24) di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di avere riportato almeno la qualifica di « distinto ».

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore a quella del presente bando.

Art. 5.

La qualifica di mutilato o di invalido, per qualunque causa, deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera Nazionale invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente e il possesso di ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare (bollo da L. 40), nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (bollo da L. 32).

Anche le qualifiche di reduce della prigionia o di partigiano combattente devono risultare dalla dichiarazione integrativa rilasciata dal competente distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 (bollo da L. 32).

I civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di profugo dell'Africa Italiana deve essere dimostrata secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana.

La qualifica di profugo delle terre di confine deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto in guerra, o di caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra, deve risultare dal certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di figlio di invalido o di mutilato di guerra, o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal modello 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero da certificato su carta bollata da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di orfano di caduto per servizio o di figlio di invalido o mutilato per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione privilegiata al nome del genitore, oppure da un certificato rilasciato dall'Amministrazione che ha emesso il provvedimento, in cui siano indicati anche gli estremi del decreto di concessione della pensione privilegiata.

La concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero copia notarile di essi.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione raziale devono risultare da attestazioni del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli aspiranti che si trovino nelle condizioni prevedute dall'art. 2, n. 6 devono dimostrare di avere riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco e lo stato di coniugato dall'estratto dell'atto di matrimonio.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

E' data tuttavia, ai candidati ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 6.

Sono prive di effetto le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero che non siano in regola con il bollo.

Art. 7.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che non hanno presentato nel termine perentorio indicato nell'art. 3 tutti i documenti prescritti;

b) coloro che hanno presentato i documenti non in regola con il bollo o non debitamente legalizzati, salvo l'eccezione preveduta dall'art. 4;

c) coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie.

Parimenti non sono ammessi al concorso coloro nei riguardi dei quali in due concorsi siano state annullate le prove scritte o una sola di essa, per essersi ritenuto che lo scritto fosse stato copiato in tutto o in parte da altro lavoro o da qualche autore.

Art. 8.

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;

2) nozioni di procedura penale;

3) nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzione giudiziarie e servizi di cancelleria;

4) nozioni di diritto privato;

5) nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in Roma ed in due distinti giorni, che verranno fissati con successivo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie su indicate, ed avrà luogo in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verrano comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove.

Non è ammesso all'orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

a) il diritto tavolare (nozioni, con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);

b) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante la lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti.

La Commissione esaminatrice, alla quale, ove occorra, potranno essere aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o più commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia, assegnerà da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare, e da uno a cinque voti, per la prova facoltativa superata di stenografia, in aggiunta alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale delle materie obbligatorie

I candidati che intendano sostenere entrambe od una sola di tali prove facoltative, debbono indicarlo nella domanda di ammissione al concorso; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dall'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi, e successive estensioni e modificazioni.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di assunzione a pubblici impieghi.

Art. 10.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, e dalla data dell'assunzione all'ufficio e durante il periodo di prova verrà loro corrisposto un'assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Limitatamente alle prove di diritto tavolare e di stenografia indicate nell'art. 8, ed ai fini del conseguimento della qualifica di tavolarista o di stenografo di cui alla legge 25 giugno 1940, n. 827, potranno chiedere di partecipare all'esame i funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e gli aiutanti, in servizio.

Per l'ammissione è sufficiente l'istanza in bollo dell'interessato, presentata e trasmessa in via gerarchica al Ministero, non oltre la data fissata per lo inizio delle prove orali del presente concorso, che sarà comunicata successivamente, con apposita avvertenza pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

L'esame s'intende superato se l'aspirante consegua la votazione di almeno sette decimi nella prova o in ciascuna delle due prove sostenute.

Roma, addì 5 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1953
Registro n. 3, foglio n. 252. — OLIVA

(95)

Concorso per titoli a centonovanta posti di volontario usciere nel ruolo organico degli uscieri giudiziari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo organico dell'ordinamento per il personale degli uscieri giudiziari, approvato con decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a centonovanta posti di volontario usciere nel ruolo organico degli uscieri giudiziari.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia compiuto l'istruzione elementare di grado inferiore;

d) abbia, alla data del presente decreto, compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 40.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure promossi per merito di guerra;

2) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 1 e 2 coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

3) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli);

4) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di anni 40 di età è aumentato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

B) di anni uno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del comma precedente si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti.

Il limite massimo di età non può, in ogni caso, superare i 45 anni.

Tuttavia, si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti, che, alla data del presente decreto:

a) rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

b) siano incaricati della pulizia e custodia dei locali di uffici giudiziari da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del presente bando di concorso sul bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e siano invalidi di guerra o ex combattenti decorati almeno della croce di guerra.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta bollata da L. 32 diretta al Ministero di grazia e giustizia deve essere presentata nelle ore di ufficio al procuratore della Repubblica, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve contenere l'esatta indicazione della residenza.

Art. 4.

A corredo della domanda e nello stesso termine fissato per la presentazione di essa, dovranno essere prodotti i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 30, legalizzato dal presidente del tribunale, dal cancelliere delegato o dal pretore competente;

2) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici;

4) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti in carta da bollo da L. 24 e legalizzati dal prefetto;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 24 da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta qualunque lavoro faticoso. Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al servizio di usciere giudiziario.

Per gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni (carta da bollo da L. 24).

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, e vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, oppure non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita medica è escluso dal concorso:

7) fotografia recente del candidato su carta da bollo da L. 32, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e legalizzata rispettivamente dal presidente del tribunale (o cancelliere delegato o pretore) o dal prefetto;

8) certificato in originale (bollo L. 32) o in copia autentica notarile del titolo di studio (bollo L. 40). La copia autentica deve essere legalizzata dal presidente del tribunale, dal cancelliere delegato o dal pretore competente.

Il titolo di studio non è necessario per coloro che sono incaricati della pulizia e custodia dei locali di uffici giudiziari da almeno quattro anni alla data di pubblicazione del presente bando di concorso sul bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e che sono invalidi di guerra, o ex combattenti decorati almeno della croce di guerra;

9) documenti comprovanti gli eventuali diritti di preferenza o il diritto alla dispensa od alla elevazione del limite massimo di età.

Gli aspiranti potranno, inoltre, allegare alla domanda tutti quei documenti attestanti i servizi prestati e le altre particolari benemerenze civili e militari.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dell'articolo precedente debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Possono esibirsi, in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare della povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di buona condotta, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario. Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Per i certificati del sindaco di Roma, del cancelliere del tribunale, del segretario della Procura della Repubblica di Roma, dei notai del distretto notarile di Roma e delle autorità scolastiche di Roma non occorre legalizzazione.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari civili di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6), 7), 8) dell'articolo precedente insieme a copia autentica dello stato di servizio (tassa di bollo L. 40), comprovando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo L. 24) di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di « buono ».

Lo stato di servizio e il certificato dell'Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Art. 6.

La qualifica di mutilato o di invalido per qualunque causa, deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette).

La qualifica di ex combattente e il possesso di ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare, da rilasciarsi ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e della legge 23 febbraio 1952, n. 93 (tassa di bollo L. 32).

La qualifica di profugo dell'Africa italiana deve essere dimostrata secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante dichiarazione rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana.

La qualifica di profugo delle terre di confine deve essere dimostrata, secondo le norme del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, mediante attestazione del prefetto della Provincia in cui risiede il candidato.

La qualifica di orfano di caduto in guerra, o di caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare da certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di figlio d'invalido o di mutilato di guerra, o per la lotta di liberazione o di invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, ovvero da certificato su carta bollata da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza.

La concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra e la qualifica di ferito in combattimento devono essere dimostrate esclusivamente con l'esibizione dei brevetti originali relativi, ovvero copia notarile di essi.

Gli ex prigionieri ed i civili assimilati ai prigionieri devono dimostrare tale qualifica esibendo i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

La qualifica di reduce dalla deportazione e quella di deportato o internato per motivi di persecuzione razziale devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

La qualifica di partigiano combattente deve essere dimostrata con la dichiarazione integrativa rilasciata dal competente Distretto militare ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 2, n. 4) devono dimostrare di aver riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, mediante esibizione dei relativi provvedimenti.

Lo stato di famiglia deve risultare dal certificato del sindaco e lo stato di coniugato dall'estratto dell'atto di matrimonio.

Art. 7.

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato le domande oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero non in regola col bollo;

b) coloro che hanno presentato i documenti oltre il termine anzidetto ovvero non in regola col bollo oppure non legalizzati, salve le eccezioni prevedute dai comma secondo e terzo dell'art. 5.

Art. 8.

I concorrenti che saranno riconosciuti idonei conseguiranno la nomina a volontario usciere giudiziario, entro il limite dei posti da assegnare.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei nell'ordine di classificazione in graduatoria.

Dopo un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi gli uscieri in prova che, a giudizio della Commissione distrettuale avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di usciere giudiziario di ruolo del personale subalterno. Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento non fossero invece, a giudizio della Commissione distrettuale, ritenuti meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà della Commissione medesima di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 9

A coloro che conseguano la nomina a volontario usciere giudiziario compete il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza assegnata, nonchè l'assegno mensile e l'indennità di carovita spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: TOSATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1953
Registro n. 3, *foglio n.* 283. — OLIVA

(96)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Esito del concorso ad undici posti di aggiunto procuratore di 2ª classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto del 3 marzo 1952, con il quale fu bandito un concorso per undici posti di aggiunto procuratore di 2ª classe;

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice e ritenuto la regolarità del concorso;

Visto l'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1936, n. 1612, e l'art. 3 della legge 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Somma
1. Paone Pasquale	8 1/15	7 9/15	15 10/15
2. Cicchetti Armando	8	7 6/15	15 6/15
3. Viola Ennio.	6 12/15	8	14 12/15
4. Zagari Giorgio.	7 9/15	7	14 9/15
5. Tavella Franco	7 6/15	7	14 6/15
6. Girone Girolamo	6 3/15	8	14 3/15
7. Gardelli Carlo.	6 6/15	6 12/15	13 3/15
8. Di Mattia Luigi.	6 13/15	6	12 13/15
9. Pinto Giovanni.	6 2/15	6	12 2/15

I suddetti sono dichiarati vincitori del concorso sopraindicato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1952

L'Avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1953
Registro n. 72, *foglio n* 326. — FERRARI

(364)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso la sezione medica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 8531/San. del 31 luglio 1951, con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami ad un posto di assistente presso la sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Foggia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 16 febbraio 1952;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 75 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Appio Domenico fu Claudio — punti 136 — su 200
2. Di Lecce Antonio di Francesco — » 118,33 »

Foggia, addì 10 gennaio 1953

Il prefetto: D'AIUTO

(383)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1950, bandito con decreto prefettizio n. 25178 in data 5 maggio 1951, nonchè la graduatoria di merito formulata dalla Commissione stessa per le candidate dichiarate idonee;

Visto il decreto prefettizio n. 25178 in data 10 gennaio 1953, con il quale è stata stralciata dal concorso suddetto la condotta ostetrica di Sant'Angelo in Vado;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale delle partecipanti al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro al 30 novembre 1950:

1.	Lancia Maria	punti	51,50	su 100
2.	Sparaventi Anna	»	51,10	»
3.	Leonardi Ester		51 —	
4.	Gennaioli Piera	»	50,40	
5.	Sordoni Elena		49,90	
6.	Guidomei Adalgisa	»	49,70	
7.	Tomassetti Rina	»	49,60	
8.	Pavanelli Giulia	»	49 —	
9.	Giombini Laura	»	48,90	»
10.	Alpini Concetta	»	48,80	
11.	Aquilotti Ines		48,70	
12.	Paolini Anna Maria		48,55	»
13.	Giardini Elvira	»	48,40	
14.	Marini Giuseppina	»	48,10	
15.	Di Girolamo Virginia	»	48 —	
16.	Borgotorte Eliana		47,90	
17.	Pongetti Ersilia		[illegible]	
18.	Belogi Maria	»	47,70	»
19.	Piccini Rosa Anna	»	47,50	»
20.	Tinti Emilia, coniugata	»	47,20	»
21.	Rondini Cesira, nubile	»	47,20	»
22.	Bonello Lina		47,10	
23.	Dottavio Adele	»	47 —	»
24.	Poeta Lidia	»	46,50	
25.	Guidetti Delia	»	46,40	»
26.	Berilli Clara, coniugata		46 —	
27.	Marconi Valda, nubile	»	46	
28.	Morelli Giuseppina	»	45,90	»
29.	Cortesi Anna Maria		45,85	»
30.	Mascella Giuseppina	»	45,60	»
31.	Mascella Erminia	»	44,90	»
32.	Leonori Maria	»	44,20	»
33.	Sardonini Carolina	»	44,10	»
34.	Michelini Mafalda	»	43,20	»
35.	Salvalai Zelmira	»	43,10	»
36.	Carloni Elisa, classe 1915	»	43 —	»
37.	Buccarelli Tea, classe 1924	»	43 —	»
38.	Broglia Vanda	»	42,90	»
39.	Di Gregorio Maria	punti	42,85	su 100
40.	Saltarelli Rosa	»	42 —	»
41.	Polverari Clara	»	41,90	»
42.	Dionigi Angela	»	41,50	»
43.	Mognarelli Mafalda	»	41,40	»
44.	Simoni Giulia	»	41,20	»
45.	Balestrieri Pierina		41,10	»
46.	Spinaci Lea		40,70	»
47.	Fucilieri Teresa		40,20	»
48.	Pascucci Cesarina		40 —	»
49.	Sordoni Gina	»	39,90	»
50.	Anichini Giulia	»	39,60	»
51.	Peruzzina Ida, classe 1926	»	39 —	»
52.	Cangiotti Maria, classe 1930	»	39 —	»
53.	Ciancamerla Fausta		38,95	»
54.	Fiorelli Tolmina	»	38,20	»
55.	Biselli Maria	»	36,60	»
56.	Bergonzini Estella, classe 1924	»	36 —	»
57.	Papi Roma, classe 1927		36 —	»
58.	Grassi Flora		35,60	»
59.	Balboni Rosa	»	35 —	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 16 gennaio 1953

Il prefetto LORENZI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 1201 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria generale delle partecipanti al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1950, formulata dall'apposita Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata:

Lancia Maria: Mondavio (1ª condotta);
Sparaventi Anna: Fossombrone (1ª condotta);
Leonardi Ester: San Giorgio di Pesaro;
Gennaioli Piera: Sassocorvaro (Mercatale);
Sordoni Elena: Urbino (San Lorenzo in Sollinelli);
Guidomei Adalgisa: San Leo (Montemaggio);
Tomassetti Rina: Serra Sant'Abbondio;
Pavanelli Giulia: Urbino (Cavallino);
Giombini Laura: Apecchio (Serravalle).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 16 gennaio 1953

Il prefetto: LORENZI

(320)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.